Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 227 del 3 ottobre 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 ottobre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

LEGGI E DECRETI

NORME DI APPLICAZIONE DI DETERMINATE AGEVOLAZIONI DOGANALI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'ammissione a dazio ridotto (11 %) dei cavalli destinati alla macellazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 1-*b* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 578;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando gli adempimenti demandati ai funzionari del Ministero per l'agricoltura e le foreste, la destinazione alla macellazione dei cavalli da ammettere al dazio ridotto (11 %) previsto dalla voce 1-*b* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 578, è accertata con le norme e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I cavalli dichiarati da macello debbono essere destinati a mattatoi siti in località in cui vi sia un ufficio doganale.

Potranno tuttavia essere destinati a mattatoi siti in località sprovviste di uffici doganali purchè rimangano sempre sotto vigilanza finanziaria a spese dell'interessato.

A tal fine gli interessati hanno l'obbligo di indicare nella dichiarazione d'importazione il mattatoio cui i cavalli sono destinati per la macellazione.

Art. 3.

La dogana di entrata riscuote il dazio ridotto ed emette bolletta di cauzione, alla quale sarà dato scarico dalla dogana di arrivo in base a certificato di avvenuta macellazione, rilasciato dal direttore del mattatoio dove i cavalli sono condotti sotto vigilanza finanziaria.

Art. 4.

Qualora la bolletta di cauzione non venga regolarmente scaricata entro il termine di mesi tre, la dogana di entrata provvederà ad incamerare la differenza dei diritti doganali, in relazione al trattamento stabilito per i cavalli da tiro e da sella non ammessi in esenzione da dazio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 215

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del pesce fresco, o leggermente salato e relativi filetti, dei crostacei, molluschi e testacei freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 23, 24, 25, 26 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalle note alle voci 23, 24, 25 e 26 della tariffa generale dei dazi doganali, del pesce fresco, anche congelato o sottoposto ad una leggera salagione ai fini esclusivi della conservazione durante il trasporto, dei pesci semplicemente salati, dei crostacei freschi e dei molluschi e testacei freschi, tutti ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, nonchè dei filetti ottenuti con lo stesso pesce e preparati nelle dette navi, è ammessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale competente su domanda della ditta o impresa, esercente la pesca in alto mare, corredata da idonei certificati, dai quali risulti trattarsi di ditte o imprese italiane e di navi battenti bandiera italiana con equipaggio italiano.

Art. 2.

Nella domanda da presentare ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1 gli interessati dovranno specificare le navi di cui dispone l'impresa, gli estremi della licenza per la pesca, nonchè i porti, dai quali partono normalmente le navi, e quelli di arrivo dopo effettuata la pesca.

Art. 3.

Il Direttore superiore della Circoscrizione doganale, effettuati gli accertamenti del caso e riconosciuta la regolarità della domanda, la trasmette al capo della dogana designata per l'importazione, il quale resta autorizzato a concedere la franchigia daziaria al pesce ed ai prodotti di cui all'art. 1 sbarcati dalle navi appartenenti all'impresa autorizzata, dopo aver accertato, in base ai documenti di bordo, che si tratta effettivamente di pesce direttamente catturato in alto mare da dette navi, e sia, quindi, escluso in modo assoluto che il pesce sia stato acquistato all'estero o trasbordato in alto mare da navi estere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 214

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del pesce fresco, anche congelato, della specie sgomberoidi, e dei clupeidi, destinati all'industria conserviera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 23 della tariffa dei dazi doganali;

Vista la nota alla voce 23 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Vista la nota alla voce ex 23 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 771;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del pesce fresco, anche congelato, della specie sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgombri), previsto dalla nota alla voce 23 della tariffa generale dei dazi doganali e della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, nonchè dei clupeidi, previsti dalla nota alla voce ex 23 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1952, n. 771, tutti destinati all'industria conserviera per essere preparati e conservati, è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale competente, su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che il richiedente gestisce uno stabilimento per la preparazione e conservazione del pesce.

Art. 2.

Il pesce deve essere inoltrato agli stabilimenti agevolati con bolletta di cauzione ed assunto in carico in apposito registro, previamente vidimato dalla dogana, e da tenersi a cura delle ditte interessate, dal quale dovranno risultare i singoli passaggi della merce alle operazioni di conservazione, che saranno eseguite, a seconda dell'importanza della produzione, sotto vigilanza di un funzionario o di un agente della Guardia di finanza.

Art. 3.

Ad operazioni ultimate, il funzionario o l'agente della Guardia di finanza che vi ha assistito, redige ver-

bale d'impiego, in duplice esemplare, uno dei quali deve essere allegato alla bolletta di cauzione ed in base al quale la dogana emette regolare bolletta di importazione in esenzione da dazio a scarico della bolletta di cauzione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 378

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli avannotti destinati al ripopolamento delle acque dolci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce ex 22 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalla nota alla voce ex 22 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169, per gli avannotti destinati al ripopolamento delle acque dolci, è concessa dalla dogana in base ad apposita domanda degli interessati, in cui sia dichiarato che gli avannotti vengono introdotti per il ripopolamento delle acque dolci e non per farne commercio, nonchè siano indicati i corsi e gli specchi d'acqua in cui gli avannotti stessi saranno immessi.

Art. 2.

La dogana emette bolletta d'importazione in esenzione da dazio e rilascia la merce a libera disposizione degli interessati che dovranno esibire alla dogana stessa, entro un congruo termine preventivamente fissato, il verbale di avvenuta immissione degli avannotti nei corsi o specchi d'acqua da redigersi a cura del locale Comando della guardia di finanza e dei carabinieri e della pubblica sicurezza o dell'autorità comunale o altre autorità locali incaricate della vigilanza sui corsi o specchi d'acqua.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1953
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 321

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle scorze di cannella (detriti) e dei chiodi e steli di garofano, da impiegare nella estrazione dei relativi oli essenziali e nella fabbricazione di essenze sintetiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 84, 85 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio delle scorze di cannella (detriti) e dei chiodi e steli di garofano, da impiegare nella estrazione dei relativi oli essenziali e nella fabbricazione di essenze sintetiche, secondo le note alle voci 84 e 85 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale, nella quale trovasi lo stabilimento, soltanto a coloro che, con certificato della competente Camera di commercio, dimostrino di esercitare tale ramo d'industria.

Art. 2.

La concessione è subordinata alla indicazione nella dichiarazione di importazione, del nome e cognome o della ditta del destinatario e dell'ubicazione dello stabilimento cui le scorze di cannella e i chiodi e steli di garofano, da ammettere alla esenzione da dazio, devono essere inoltrati con bolletta di cauzione.

Art. 3.

Giunta la merce a destinazione, dev'essere, a cura del fabbricante, dato subito avviso alla più vicina dogana per l'operazione di denaturazione, la quale deve essere eseguita entro cinque giorni dall'arrivo delle droghe, ed in tutte le sue fasi sotto vigilanza doganale.

Art 4.

La denaturazione sarà effettuata mediante irrorazione di ogni quintale di droga con 10 litri di una soluzione di nitrato di piombo ottenuta sciogliendo un kg. di nitrato in 10 litri di acqua, e poi con 10 litri di una soluzione di cromato di potassio ottenuta sciogliendo grammi 600 di cromato in 10 litri d'acqua.

Il nitrato di piombo ed il cromato di potassio occorrenti per la denaturazione dovranno essere forniti dalla ditta e controllati, di volta in volta, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 5.

Prima e dopo la denaturazione, le droghe dovranno essere custodite in idonei locali dello stabilimento chiusi a doppia chiave, di cui una dovrà essere custodita dalla dogana.

Art. 6.

Allo scarico della bolletta di cauzione si darà corso solo dopo che l'intera partita di droghe abbia avuto il suo impiego.

Trascorsi, però, sessanta giorni da quello stabilito dalla cauzione per l'arrivo della merce a destinazione, senza che le droghe siano state tutte impiegate nella

lavorazione, la bolletta di cauzione sarà restituita alla dogana munita delle attestazioni di scarico per la sola quantità che ebbe regolare esito.

Art. 7.

Appena ricevuta la bolletta di cauzione, munita delle attestazioni di scarico, la dogana svincola la cauzione e rilascia la bolletta in esenzione da dazio per le droghe che ebbero regolare esito, e riscuote il dazio nella misura stabilita dalla tariffa doganale per la parte eventualmente non scaricata.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 319

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio del frumento, granturco ed altri cereali, non atti all'alimentazione umana, destinati all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota generale 2ª al capitolo X della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del frumento, granturco ed altri cereali non atti all'alimentazione umana per essere destinati all'alimentazione del bestiame, secondo la nota generale 2ª al capitolo X della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dalle dogane su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente è abituale importatore di mangime per animali.

Se i richiedenti sono istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ovvero allevatori di bestiame, singoli o associati, il suddetto certificato sarà rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ovvero dal Ministero dell'agricoltura, nel caso che si tratti di organizzazioni a carattere nazionale.

Art. 2.

I prodotti presentati alla dogana debbono essere previamente riconosciuti non atti all'alimentazione umana, ma idonei all'alimentazione del bestiame, dalla competente autorità sanitaria.

Dopo tale accertamento si dovrà procedere, sotto vigilanza doganale, alla denaturazione, mediante miscela (per ogni quintale di prodotto) con una soluzione di non meno di grammi quattro di bleu di metilene medicinale sciolto in un litro di acqua.

Art. 3.

Il bleu di metilene, da impiegarsi per la denaturazione, dovrà essere previamente verificato dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 4.

La dogana rilascerà la merce a libera disposizione dell'importatore, segnalando, poi, le singole importazioni, con tutte le indicazioni necessarie, al competente Comando di circolo della guardia di finanza, per l'accertamento dell'effettivo impiego della merce stessa nell'uso per il quale fu consentita l'agevolazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 263

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Contingente annuo e norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore della farina di granturco, destinata all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 100-*f*-2 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 10 per cento sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 200.000, della farina di granturco altra, prevista dalla nota alla voce 100-*f*-2 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinata all'alimentazione del bestiame, è concessa dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane - su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che il richiedente è abituale importatore di mangime per animali.

Art. 2.

Se i richiedenti sono istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ovvero allevatori di bestiame singoli o associati, il certificato di cui all'art. 1 sarà rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ovvero dal Ministero della agricoltura - Direzione generale produzione agricola - nel caso si tratti di organizzazione a carattere nazionale.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, previa intesa con quello per l'agricoltura e le foreste per quanto concerne la

ripartizione del contingente fra le categorie interessate, autorizza la dogana designata dall'importatore all'applicazione del dazio ridotto.

Art. 4.

La farina da ammettere al dazio ridotto deve essere sottoposta, all'atto della importazione, o presso la ditta destinataria, a denaturazione mediante miscela, per ogni quintale di prodotto, con una soluzione di grammi due di bleu di metilene, previamente verificato dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane, disciolto in un litro di acqua.

La farina convenientemente irrorata con la soluzione suddetta, deve essere poi rimescolata fino all'uniforme assorbimento del denaturante.

La denaturazione può essere anche effettuata con l'aggiunta, e successiva accurata miscela, per ogni quintale di farina di granturco, di kg. 2 di farina di pesce, la cui genuinità sia stata accertata dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 5.

La dogana rilascia la merce denaturata a libera disposizione dell'importatore, dandone avviso al competente Comando di circolo della guardia di finanza per l'accertamento dell'effettivo impiego della farina nell'uso per il quale fu consentita l'agevolazione.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 214

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 105 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio della farina di manioca, prevista dalla nota alla voce 105 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinata all'alimentazione del bestiame, è ammessa dalle dogane su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è abituale importatore di mangimi per animali.

Se i richiedenti sono istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ovvero allevatori di bestiame, singoli o associati, il suddetto certificato sarà rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ovvero dal Ministero dell'agricoltura Direzione generale produzione agricola nel caso si tratti di organizzazioni a carattere nazionale.

Art. 2.

La farina di manioca importata in esenzione da dazio per essere destinata all'alimentazione del bestiame deve essere sottoposta, all'atto dell'importazione, o presso la ditta destinataria, a denaturazione, mediante miscela, per ogni quintale di prodotto, con una soluzione di grammi due di bleu di metilene medicinale disciolto in un litro di acqua e con grammi cento di nerofumo, previamente verificati dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

La denaturazione può essere effettuata anche con l'aggiunta, e successiva accurata miscela, per ogni quintale di farina di manioca, di kg. uno di sale pastorizio oppure di kg. due di farina di pesce, la cui genuinità sia stata previamente accertata dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 3.

Nella dichiarazione di importazione deve essere indicato il luogo di destinazione della farina di manioca.

La dogana rilascia la merce a libera disposizione dell'importatore segnalando però le singole importazioni al competente Comando di circolo della guardia di finanza per l'accertamento dell'effettivo impiego della merce stessa nell'uso agevolato.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai concessionari di tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, in cui dalla parte del carico saranno annotate le partite di farina di manioca, ammesse in esenzione, con riferimento alla bolletta di importazione, e, nella parte dello scarico, le quantità di farina a mano a mano esitate per uso di mangime.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 258

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei semi oleosi da impiegare per la produzione di oli destinati ad usi industriali ammessi a fruire dei dazi ridotti per gli oli della stessa specie importati dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 110 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio dei semi oleosi da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali ammessi a fruire dei dazi ridotti stabiliti per gli oli della stessa specie importati dall'estero, secondo la nota alla voce 110 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dalle dogane su domanda degli interessati corredata da un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che il richiedente esercita la produzione degli oli di semi.

Art. 2.

I semi oleosi da ammettere in esenzione da dazio devono essere accompagnati alle fabbriche con bolletta di cauzione appoggiata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione avente vigilanza sullo stabilimento destinatario.

In attesa della lavorazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'arrivo della merce, i semi devono essere custoditi in adatti locali, ed alla bolletta di cauzione verrà dato scarico nei modi prescritti quando tutta la partita abbia ricevuto il suo impiego e l'olio ottenuto sia stato sottoposto alla denaturazione.

Art. 3.

Le prescrizioni da seguire per l'adulterazione degli oli ricavati dai semi importati, ed i denaturanti da impiegare sono quelli prescritti per gli oli di semi importati a dazio ridotto secondo la nota alla voce 139 della tariffa generale dei dazi doganali per essere impiegati in usi industriali.

Art. 4.

Compiuta la denaturazione, viene redatto il relativo verbale, che è trasmesso, insieme con il certificato di scarico della bolletta di cauzione, alla dogana di provenienza della merce, la quale svincola la cauzione e rilascia bolletta di importazione in esenzione da dazio.

Trascorsi sessanta giorni dall'arrivo dei semi alla fabbrica senza che essi siano stati interamente impiegati nella produzione dell'olio, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione trasmette senz'altro alla dogana di partenza il certificato di scarico ed il verbale di denaturazione per la sola quantità di semi che ebbe regolare esito.

Art. 5.

I semi oleosi importati in esenzione da dazio, per la produzione di oli ad usi industriali, debbono essere tenuti in evidenza dal fabbricante in apposito registro di carico e scarico in cui dalla parte del carico vengono annotate le quantità e qualità di semi giunte allo stabilimento, con riferimento alle singole bollette di cauzione, e, a scarico, le quantità e qualità di olio ottenute, in relazione a quelle di semi lavorati.

Art. 6.

Il movimento e l'esito degli oli adulterati debbono farsi constare mediante apposito registro di carico e scarico, in cui dalla parte del carico saranno annotate le quantità risultanti dai verbali di denaturazione, e, a scarico la destinazione data agli oli adulterati, con riferimento al nome, cognome e domicilio dell'industriale, cui furono eseguite le spedizioni di oli adulterati, nonchè al mezzo col quale ne avvenne il trasporto e al genere d'industria esercitata dal destinatario.

Art. 7.

I fabbricanti ed industriali debbono, ad ogni richiesta, mettere a disposizione degli impiegati ad agenti di finanza a ciò autorizzati, i registri di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti ottenuti ed esibire loro tutti i documenti (libro copia-lettere, fatture, bollette di spedizioni ferroviarie, ecc.) che essi ritengano necessarie per accertare l'esattezza delle registrazioni.

Art. 8.

I registri di carico e scarico vengono forniti ai fabbricanti ed industriali dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e sono soggetti a rigoroso rendiconto.

Art. 9.

Per gli oli ottenuti dalla spremitura dei semi di ricino, deve essere accertato l'effettivo impiego nella fabbricazione dei solforicinati e per essi si prescinderà dalla tenuta dei registri di carico e scarico di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Gli stessi oli debbono passare dallo stabilimento di spremitura alla fabbrica di solforicinati con bolletta di cauzione (emessa dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana) cui si dà scarico col verbale d'impiego.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 321

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei semi di lino destinati alla semina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 110-*f* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000, dei semi di lino, previsti dalla nota alla voce 110-*f* della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati alla semina, potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Pontebba, Fortezza, Como, Genova, Livorno, Napoli, in quote eguali, eventualmente interscambiabili.

Art. 2.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati ed accompagnate da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95 per cento ed un grado di germinabilità di almeno 90-92 per cento.

Art. 3.

L'importatore deve dimostrare alla dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta di importazione, le zone di impiego dei semi di lino ammessi in esénzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 4.

La dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio ed inoltra i semi di lino alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 5.

La dogana comunicherà al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane ed a quello dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale produzione agricola il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone di impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 6.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui dalla parte del carico saranno annotate le qualità e le quantità di semi importati in esenzione da dazio, con riferimento alle singole bollette d'importazione, e, a scarico, le qualità e quantità di semi di volta in volta spediti con l'indicazione del destinatario e dell'uso al quale i semi stessi sono utilizzati, nonchè gli estremi della lettera raccomandata da inviarsi, per ogni singola spedizione, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione risiede il destinatario.

In tale comunicazione devono essere indicati la qualità, la quantità e l'uso al quale i semi sono destinati.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 320

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 6 % sul valore degli oli *di semi, escluso l'olio di ricino, destinati* ad usi industriali diversi dalla preparazione dei prodotti alimentari, e dell'olio *di ricino* destinato alla preparazione dei solforicinati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 139 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 6 per cento sul valore degli oli di sèmi, escluso l'olio di ricino, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione dei prodotti alimentari, e dell'olio di ricino destinato alla preparazione dei solforicinati, secondo la nota alla voce 139 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dalle dogane a coloro che con certificato della competente Camera di commercio dimostrino di esercitare un ramo d'industria diverso dalla preparazione dei prodotti alimentari, nel quale trovino impiego gli oli di semi.

Art. 2.

La dogana di entrata riscuote il dazio ridotto ed inoltra la merce con bolletta di cauzione appoggiata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dello stabilimento, se questo è sottoposto a vigilanza permanente, ovvero alla dogana più vicina, se manca l'ufficio finanziario suddetto.

Alla bolletta di cauzione è dato scarico in base a verbale di denaturazione con gli adulteranti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'adulterazione viene fatta, a scelta delle ditte interessate, con uno dei seguenti denaturanti, stabiliti per ciascuna delle industrie, cui gli stessi oli sono destinati.

1) Per la fabbricazione di vernici, colori, inchiostri da stampa, mastici e tele cerate:

a) aggiunta di olio di lino cotto a 300° C fortemente vischioso e difficilmente scorrevole, di odore caratteristico, nella misura di kg. 10 per ogni quintale di olio da denaturarsi;

b) aggiunta di resinati oppure di oleati di piombo, o di manganese, o di zinco o di cobalto, nella misura di kg. 2, ovvero di ossido di piombo nella misura di kg. 1 per quintale di olio da denaturarsi. Tale aggiunta è da farsi all'olio previamente riscaldato a non meno di 150° C.

2) Per la fabbricazione dei saponi:

a) aggiunta di soda caustica in soluzione al 10 per cento, nella misura di litri 2, e litri 5 di oleina per quintale di olio, con il vincolo delle vigilanza sull'impiego fino alla miscela in caldaia;

b) aggiunta di kg. 12 di oleina grezza, di colore bruno, torbida e di odore sgradevole per quintale di olio.

3) Per la fabbricazione della gomma elastica: aggiunta di kg. 2 di factis molle, nero, per ogni quintale di olio.

4) Per la fabbricazione di lubrificanti:

a) aggiunta di kg. 10 di olio ossidato e soffiato, spesso e vischioso, di odore caratteristico, per ogni quintale di olio da denaturare;

b) aggiunta di kg. 5 di olio minerale scuro per ogni quintale di olio da denaturare;

c) aggiunta di kg. 5 di olio di balena scuro per ogni quintale di olio da denaturare.

5) Per gli oli di lino destinati alla brillatura del riso: aggiunta di kg. 15 di olio di vaselina o di olio minerale paglierino per ogni quintale di olio da denaturare.

6) Per gli oli di lino e di vinaccioli destinati alla unzione dei formaggi: aggiunta di kg. 12 di oleina greggia, bruna, torbida e di colore sgradevole, oppure di kg. 10 di olio di lino cotto a 300° C fortemente vischioso, difficilmente scorrevole e di odore caratteristico, per ogni quintale di olio da denaturare.

7) Per la fabbricazione di olio di lino cotto: aggiunta di k. 5 di standolio di lino denso per ogni quintale di olio di lino crudo.

8) Per la fabbricazione delle vernici:

aggiunta di kg. 1 di nitrobenzolo per ogni quintale di olio di lino crudo.

9) Per la fabbricazione di resine gliceroftaliche per vernici: aggiunta di kg. 5 di olio di ricino per ogni quintale di olio di lino crudo.

Per la fabbricazione di vernici bianche può consentirsi che sia impiegato olio di lino non denaturato, col vincolo però della vigilanza continua della Finanza, fino alla trasformazione dell'olio in vernice.

Art. 4.

E' consentito l'impiego in qualsiasi uso industriale, dell'olio di lino che venga adulterato in uno dei due modi seguenti:

1) mediante l'aggiunta delle sostanze di cui al n. 1 lettera *b*) dell'art. 3, nei modi ivi indicati, e successiva cottura, per almeno 4 ore, a temperatura non inferiore a 170° C;

2) mediante l'aggiunta, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane di grammi 150 di muschio artificiale, altrimenti detto muschio-xilene (trinitobutilxilene) e grammi 50 di nitrobenzolo, per ogni quintale di olio da denaturare.

Art. 5.

L'adulterazione oltre che nei modi di cui agli articoli 3 e 4 potrà essere effettuata anche con gli adulteranti proposti dagli interessati e riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 6.

Gli ingredienti per l'adulterazione degli oli saranno forniti dalle ditte interessate e verificati, prima dell'impiego, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 7

Per gli oli di ricino destinati alla fabbricazione dei solforicinati lo scarico della bolletta di cauzione è dato in base a verbale di effettivo impiego.

Art. 8.

E' fatto obbligo ai concessionari della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui alla parte del carico saranno annotate le partite di oli di semi denaturati importate a dazio ridotto, con riferimento alle singole bollette di importazione ed ai verbali di denaturazione, e, a scarico, le quantità a mano a mano impiegate per usi industriali.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 264

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 5000, dell'orzo comune o vestito destinato alla fabbricazione dei surrogati di caffè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce ex 95 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 771;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

Per usufruire dell'esenzione da dazio per l'orzo comune o vestito, previsto dalla nota alla voce ex 95 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 771, nei limiti di un contingente annuo di quintali 5000, per essere impiegato nella fabbricazione dei surrogati del caffè, gli interessati dovranno farne domanda al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane corredandola di un certificato della competente Camera di commercio dal quale risulti che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione dei surrogati del caffè.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze, previa intesa con quello dell'industria e del commercio per quanto concerne la ripartizione del contingente tra i fabbricanti interessati, autorizza la dogana designata dal richiedente a compiere l'operazione di sdoganamento in esenzione.

Art. 3.

La dogana di entrata rilascia la bolletta di importazione in esenzione da dazio, col pagamento degli altri diritti accessori, ed emette, poi, bolletta di cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento destinatario appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 4.

L'accertamento dell'impiego nell'uso agevolato è demandato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Se la merce viene posta in lavorazione, l'ufficio finanziario dà scarico alla bolletta di cauzione dopo aver assistito all'impiego dei prodotti nella fabbricazione dei surrogati del caffè ed aver redatto analogo verbale in duplice copia da sottoscriversi anche dal fabbricante. Una copia del verbale sarà allegata alla bolletta di cauzione.

Art. 5.

La merce che non sia posta subito in lavorazione dovrà essere immessa in idoneo magazzino, assimilato a quelli di proprietà privata e assunta in carico dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale curerà la restituzione del certificato di scarico alla dogana.

Per l'estrazione dei prodotti dal magazzino deve essere richiesto l'intervento dell'Ufficio suddetto il quale dovrà anche assistere all'impiego della quantità di merce così estratta nella lavorazione agevolata.

L'avvenuto impiego dei prodotti nella preparazione dei surrogati del caffè dovrà farsi risultare da apposito verbale da redigersi in concorso con il fabbricante.

Il verbale serve per lo scarico della corrispondente quantità di merce dal registro di deposito cui deve essere unito.

Art. 6.

La dogana, ricevuta la figlia della bolletta di cauzione munita delle attestazioni di scarico e, nel caso di cui all'art. 4 corredata del verbale di accertato impiego della merce, svincola la garanzia prestata per la spedizione cauzionale.

Art. 7

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 264

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del melazzo di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melazzati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442,

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1

L'importazione in esenzione da dazio del melazzo di canna, previsto dalla nota alla voce 162 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinato alla fabbricazione dei foraggi melazzati, è ammessa, nei limiti del contingente da stabilirsi annualmente d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con quello per il commercio con l'estero, dalla Direzione generale delle dogane su domanda degli interessati, corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che il richiedente esercita il commercio del melazzo o l'industria dei foraggi melazzati oppure è abituale importatore di mangimi per animali.

Art. 2.

Se i richiedenti sono istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ovvero allevatori di bestiame, singoli o associati, il certificato di cui all'articolo precedente sarà rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ovvero dal Ministero dell'agricoltura Direzione generale produzione agricola nel caso si tratti di organizzazione a carattere nazionale.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane previa intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito alla ripartizione del contigente fra le categorie interessate, autorizza la dogana designata dal richiedente a compiere l'operazione di sdoganamento in esenzione.

Art. 4.

Il melazzo ammesso in esenzione per lo scopo di cui all'art. 1, in attesa di essere spedito alla fabbriche di foraggi melazzati, o alle fattorie per il diretto consumo degli animali, dovrà essere custodito in appositi magazzini assimilati ai depositi doganali di proprietà privata, o in cassoni o cisterne, chiusi e piombati, da considerare a tutti gli effetti come magazzini nelle condizioni sopra indicate, tranne che gli importatori non si assoggettino alla condizione indicata nell'articolo seguente.

Art. 5.

Gli importatori hanno facoltà di ottenere che il melazzo appena importato sia lasciato a loro libera disposizione assoggettandosi alla denaturazione del melazzo stesso con sale pastorizio o con altri ingredienti che l'Amministrazione riterrà opportuni, anche dietro proposta degli interessati.

Art. 6.

Il melazzo destinato alla fabbricazione di foraggi speciali, qualora non sia precedentemente denaturato, dovrà essere inoltrato con bolletta di cauzione alle fabbriche dalle quali non potrà essere estratto, nemmeno in parte, se non trasformato in foraggi speciali.

Art. 7.

Il servizio di vigilanza e di riscontro presso le fabbriche di foraggi speciali che lavorano il melazzo importato in esenzione da dazio è affidato agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in base ai registri di carico e scarico, previamente vidimati dagli Uffici stessi, da redigersi a cura del fabbricante.

Art. 8.

Il melazzo destinato al diretto consumo come mangime per gli animali, deve essere in ogni caso denaturato nei modi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Gli esercenti i depositi di melazzo denaturato debbono tenere apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per il passaggio del melazzo denaturato da deposito a deposito occorre il certificato di legittima provenienza, rilasciato dalla dogana o dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 322

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei panelli di semi di lino, contenenti in peso più del 7 % ma non più del 10 % di materie grasse, destinati all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 5, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio dei panelli di semi di lino contenenti in peso più del 7 per cento ma non più del 10 per cento di materie grasse, previsti dalla nota aggiunta alla voce 209-*a* della tariffa dei dazi doganali con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125, per essere destinati all'alimentazione del bestiame, è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale competente per territorio su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è abituale importatore o fabbricante di mangimi per animali.

Se i richiedenti sono istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ovvero allevatori di bestiame, singoli o associati, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ovvero dal Ministero dell'agricoltura Direzione generale della produzione agricola nel caso si tratti di organismo a carattere nazionale.

Art. 2.

La dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio ed inoltra la merce alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 3.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui dalla parte del carico saranno annotate le quantità e le qualità di panelli di semi di lino importati in esenzione da dazio, con riferimento alle singole bollette d'importazione, e, a scarico, le quantità e qualità di panelli di volta in volta spediti con l'indicazione del destinatario e dell'uso al quale sono utilizzati, nonchè gli estremi della lettera raccomandata da inviarsi, per ogni singola spedizione, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione risiede il destinatario.

In tale comunicazione devono essere indicati la qualità, la quantità e l'uso al quale i panelli sono destinati.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 261

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio dell'8 % sul valore del benzolo, toluolo, xilolo, puri o raffinati, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili; del benzolo, puro o raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione dei plastificanti per resine sintetiche; del benzolo puro o raffinato, destinato a servire come materia prima nella fabbricazione dello stirolo; nonchè della nafta solvente destinata a servire come materia prima nella fabbricazione delle vernici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 268-*b*-1-*beta* e 362-*a*-5-*alfa* della tariffa dei dazi doganali;

Viste le note alle voci 268-*b*-1-*beta* e 362-*a*-5-*alfa* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Vista la nota aggiunta alla voce 268-*b* ex 1 con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1951, n. 225;

Vista la nota alla voce 362-*a*-5 ex *alfa* della tabella *A* dei dazi doganali annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516;

Visto l'art. 5, lettera *c*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125;

Vista la nota alla voce ex 268-*b* della tabella dei dazi doganali annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

Il benzolo, il toluolo e lo xilolo, puri o raffinati, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili; il benzolo, puro o raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di plastificanti per resine sintetiche; il benzolo puro o raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione dello stirolo; la nafta solvente destinata a servire come materia prima nella fabbricazione delle vernici; sono ammessi al dazio dell'8 per cento sul valore, previsto rispettivamente dalle note alle voci 268-*b*-1-*beta* e 362-*a*-5-*alfa* della tariffa generale dei dazi doganali e della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, dalla nota aggiunta alla voce 268-*b* *ex* 1 con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1951, n. 225, dall'art. 5, lettera *c*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125, e dalle note alle voci 362-*a*-5-*alfa* e 268-*b* delle tabelle dei dazi doganali annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516, e 31 marzo 1952, n. 169, sotto l'osservanza delle prescrizioni e cautele di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'importazione a dazio ridotto dei prodotti di cui all'art. 1 è concessa dal Direttore della Circoscrizione doganale competente per territorio su domanda degli interessati che dovranno indicare:

a) la specie del prodotto da importare e l'uso agevolato cui è destinato;

b) la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione;

c) se intendono sottoporre i prodotti da importare alla denaturazione ovvero alla vigilanza finanziaria, intesa ad accertarne l'impiego, dichiarando nell'uno, o nell'altro caso, di sottomettersi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.

A corredo dell'istanza deve essere presentato un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita uno dei rami d'industria per cui viene richiesto l'uso agevolato.

Art. 3.

La denaturazione dei prodotti di cui all'art. 1 viene eseguita presso la dogana di entrata mediante l'aggiunta del 3 % in peso di clorobenzolo fornito dall'importatore ed analizzato e riconosciuto idoneo, prima dell'impiego, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

Gli importatori che intendono ottenere la denaturazione con altre sostanze, debbono farne domanda al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane cui dovrà essere pure trasmesso un campione dell'adulterante proposto e di ciascuno dei prodotti ottenuti, nella cui fabbricazione sarà impiegato il benzolo, il toluolo e lo xilolo da importare.

La denaturazione deve effettuarsi sotto continua vigilanza dei funzionari di dogana e degli agenti della Guardia di finanza, che redigeranno apposito verbale in base al quale viene emessa la bolletta di importazione a dazio ridotto.

Di ogni partita di prodotti denaturati ammessi all'agevolazione la dogana di entrata deve dare comunicazione alla dogana nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento di lavorazione, ai fini dei saltuari controlli di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Su richiesta degli interessati la denaturazione può essere eseguita anche presso lo stabilimento dove verranno impiegati i prodotti negli usi agevolati.

In tal caso i prodotti stessi vengono inoltrati allo stabilimento con bolletta di cauzione cui viene dato scarico da parte della dogana destinataria mediante apposito verbale di adulterazione, in base al quale la dogana di entrata emette bolletta di importazione a dazio ridotto.

Art. 5.

Le ditte ammesse alla adulterazione dei prodotti di cui al presente decreto, devono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, in cui, dalla parte del carico saranno annotate le quantità di ciascun prodotto denaturato introdotto nello stabilimento, con riferimento alla bolletta doganale, e, a scarico, le quantità a mano a mano impiegate nella fabbricazione dei prodotti per cui viene consentito l'uso agevolato.

Tale registro dovrà essere vidimato dalla dogana competente almeno una volta al mese, dopo aver accertato la regolarità delle registrazioni effettuate dalla ditta, in relazione al movimento di fabbrica.

Art. 6.

I capi delle dogane, d'intesa con i Comandi di circolo della Guardia di finanza, provvederanno ed effettuare saltuari controlli presso gli stabilimenti al fine di accertare che i prodotti di cui all'art. 1 non vengano impiegati per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso l'uso agevolato nè vengano ceduti a persone non ammesse a fruire dell'agevolazione.

Art. 7.

Qualora per l'importazione con il trattamento di cui all'art. 1 sia stata richiesta, invece della denaturazione, la vigilanza dell'Amministrazione intesa ad accertarne il regolare impiego, la dogana di entrata riscuote il dazio ridotto ed i diritti accessori ed inoltra il prodotto allo stabilimento destinatario, emettendo, per la differenza tra il dazio normale e quello ridotto, bolletta di cauzione sulla dogana, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento medesimo.

La merce, giunta allo stabilimento, dovrà essere messa subito in lavorazione alla presenza dei funzionari della dogana e degli agenti della Guardia di finanza che redigeranno analogo verbale, in base al quale sarà dato scarico alla bolletta di cauzione. La dogana di entrata, ricevuta la bolletta di cauzione scaricata, provvede allo svincolo della garanzia prestata.

Art. 8.

La merce che, giunta allo stabilimento, non possa essere messa subito in lavorazione, dovrà essere custodita in apposito magazzino approvato dalla dogana medesima.

Delle quantità che di volta in volta vengono estratte dal magazzino, in seguito a richiesta scritta dell'industriale interessato, sarà accertato l'impiego nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1953
Registro n. 6 *Finanze, foglio* 356

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei residui della lavorazione degli oli minerali destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dai dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

I residui della lavorazione degli oli minerali destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari, per essere ammessi alla esenzione da dazio prevista dalla nota alla voce 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali, debbono possedere le seguenti caratteristiche:

a) devono avere un peso specifico, a 15°, non inferiore a 0,900;

b) devono essere neri, spessi e peciosi.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'esenzione da dazio deve essere scritta nella dichiarazione per importazione in cui sarà pure indicato il luogo nel quale i residui della lavorazione degli oli minerali devono essere trasportati e depositati, per essere poscia impiegati nella fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari.

Art. 3.

Chiunque detenga residui di oli minerali in esenzione da dazio, per lo scopo indicato dall'art. 1, è obbligato a tenere un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana competente per territorio, nel quale, con riferimento alla rispettiva bolletta doganale di importazione ed al documento di spedizione, col quale detti residui siano pervenuti da parte di altri importatori o depositari, devono essere indicate tutte le quantità di detti residui a mano a mano importate o ricevute dallo interno, ed a scarico, le quantità di volta in volta impiegate nella fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari, in relazione alle risultanze dei registri di lavorazione tenuti dalla fabbrica e che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di finanza.

Art. 4.

Per accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico e l'effettiva destinazione dei residui di oli minerali ammessi in esenzione da dazio, i capi delle dogane competenti faranno eseguire apposite verificazioni presso i magazzini di deposito e presso le fabbriche di inchiostri da stampa, neri, ordinari.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 254

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio della paraffina solida destinata ad essere lavorata per la successiva trasformazione in acidi grassi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 274 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio della paraffina solida, prevista dalla nota alla voce 274 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinata ad essere lavorata per la successiva trasformazione in acidi grassi, è ammessa dal Ministero delle finanze – Direzione generale delle dogane — alle condizioni e con le cautele che saranno indicate nei singoli provvedimenti di ammissione.

Art. 2.

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che il richiedente esercita il particolare ramo d'industria nonchè indicare la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione e se intendono sottoporre la paraffina all'accertamento dell'impiego nell'uso agevolato ovvero a denaturazione. In questo secondo caso dovranno indicare l'adulterante che intendono usare, il quale potrà essere accettato dalla Amministrazione se riconosciuto idoneo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 260

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del cianuro di sodio destinato ad essere impiegato in agricoltura per distruggere i parassiti delle piante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 348-*a*-4 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Visto il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del cianuro di sodio, previsto dalla nota alla voce 348-*a*-4 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy, per essere impiegato in agricoltura per distruggere i parassiti delle piante, è consentita dal Direttore della Circoscrizione doganale competente a coloro — enti o persone — che ne facciano domanda dimostrando di essere autorizzati ad esercitare l'industria relativa all'utilizzazione del cianuro di sodio per scopo agricolo, nonchè al trasporto ed alla conservazione e custodia di detto prodotto in magazzini o depositi, a mente degli articoli 5 e 10 dello speciale regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, per la esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, circa l'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Di ogni importazione di cianuro di sodio a scopo agricolo, le dogane daranno avviso oltre che all'Osservatorio regionale di fitopatologia o al suo delegato, che esercita il controllo tecnico sull'impiego allo scopo suddetto dei prodotti stessi, anche al Commissariato generale anticoccidrico di Catania per le importazioni riguardanti zone, per la cui coltura sono obbligatorie le fumigazioni cianidriche.

Art. 3.

Per l'accertamento del regolare impiego dei prodotti a base di cianuro di sodio, le dogane hanno facoltà di richiedere le notizie occorrenti alla competente autorità di pubblica sicurezza cui spetta il controllo circa la introduzione dei gas tossici nei magazzini e depositi, e l'estrazione dei medesimi per qualsiasi scopo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 371

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del butilxilolo e dell'alcole butilico terziario, destinati alla fabbricazione del muschio xilene.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 362-*a*-5 *delta* e 363-*a*-1 *gamma* della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalle note alle voci 362-*a*-5 *delta* e 363-*a*-1 *gamma* della tariffa generale dei dazi doganali per il butilxilolo e l'alcole butilico terziario, destinati alla fabbricazione del muschio xilene, è concessa dal Direttore della Circoscrizione doganale nel territorio della quale si trova lo stabilimento destinatario, su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di muschio-xilene.

Art. 2.

Il butilxilolo e l'alcole butilico, ammessi in esenzione da dazio ai sensi del precedente articolo, subito dopo l'arrivo nello stabilimento destinatario devono essere assunti in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli saranno previamente numerati e vistati dalla dogana.

Se i prodotti non sono subito impiegati, devono essere depositati e custoditi in apposito magazzino chiuso a doppia chiave, una delle quali rimarrà in possesso della dogana.

E' obbligo del fabbricante di tenere al corrente le registrazioni in maniera che dal registro di carico e scarico appaiano con la massima evidenza, le quantità di ciascuna delle dette materie prime a mano a mano importate in esenzione da dazio ed introdotte nello stabilimento, nonchè le quantità delle materie stesse impiegate nella fabbricazione del muschio-xilene e le quantità ottenute di quest'ultimo prodotto.

Art. 3.

La dogana, col concorso del Laboratorio chimico compartimentale delle dogane controlla, all'atto della importazione, e poi saltuariamente durante la lavorazione, la natura e l'impiego dei suindicati prodotti ammessi in esenzione e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico.

Concorre a tale vigilanza su l'impiego dei prodotti e sulla tenuta dei prescritti registri il competente Comando di circolo della guardia di finanza, al quale la dogana segnalerà subito, e di volta in volta, le singole importazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 253

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.
Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'olio di canfora destinato alla fabbricazione del safrolo e dello isosafrolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 382-*a* della tariffa generale dei dazi doganali,

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dell'olio di canfora che, ai sensi della nota alla voce 382-*a* della tariffa generale dei dazi doganali, può essere importato in esenzione da dazio per essere impiegato nella fabbricazione del safrolo e dello isosafrolo è fissato in quintali 200 annui.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio entro i limiti di cui al precedente articolo, è consentita dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale di Milano su domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che il richiedente è fabbricante di safrolo e di isosafrolo.

Art. 3.

L'olio di canfora da ammettere in esenzione da dazio deve essere inoltrato allo stabilimento con bolletta di cauzione.

La dogana di Milano accerta l'impiego nell'uso agevolato redigendone apposito verbale sulla base del quale viene emessa la bolletta d'importazione in esenzione da dazio.

Art. 4.

L'olio di canfora potrà anche essere rilasciato a disposizione dell'importatore purchè sia adulterato con denaturante proposto dall'interessato e riconosciuto idoneo dalla Amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 374

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli essenziali non deterpenati di badiana, eucalipto, geranio, citronella, vetiver, linaloe, chiodi di garofano, sandalo, cananga, destinati ad ottenere i rispettivi costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 424-*a* della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, entro i limiti dei contingenti annualmente stabiliti d'intesa con i Ministri per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, degli oli essenziali non deterpenati di badiana, eucalipto, geranio, citronella, vetiver, linaloe, chiodi di garofano, sandalo, cananga, destinati ad ottenere i rispettivi costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici, secondo la nota alla voce 424-*a* della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — alle ditte che ne facciano domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione.

Art. 2.

La merce ammessa in esenzione da dazio ai sensi del precedente articolo subito dopo l'arrivo allo stabilimento deve essere assunta in apposito registro di carico e scarico, previamente vistato dalla dogana, in cui dalla parte del carico saranno annotate le quantità di ciascuna delle materie prime importate in esenzione da dazio, con riferimento alle singole bollette di importazione, e, a scarico, le quantità delle materie stesse a mano a mano impiegate per ottenere i costituenti per la fabbricazione dei profumi sintetici.

Art. 3.

La dogana con il concorso del Laboratorio chimico compartimentale, controlla saltuariamente durante la

lavorazione l'impiego dei prodotti ammessi in esenzione da dazio nell'uso agevolato e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 259

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 500.000, del nitrato di sodio naturale, con titolo in azoto non superiore al 16,23 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 466-*a*-1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del nitrato di sodio naturale, con titolo in azoto non superiore al 16,23 per cento, prevista dalla nota alla voce 466-*a*-1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, nel limiti di un contingente annuo di quintali 500.000 per tutte le provenienze, potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Genova, La Spezia, Savona, Napoli, Catania, Venezia, Civitavecchia e Ancona in quote eguali eventualmente interscambiabili.

Art. 2.

Il nitrato di sodio, pel quale è richiesta la esenzione da dazio, deve essere accompagnato da certificato della ditta produttrice contenente l'indicazione del titolo e l'attestazione che trattasi di prodotto per uso agricolo.

Art. 3.

All'atto dello sdoganamento del nitrato di sodio da ammettere in esenzione da dazio l'importatore dovrà presentare alla dogana una dichiarazione in triplice copia contenente l'indicazione della ditta importatrice e di quella produttrice, il quantitativo e le caratteristiche della merce da importare nonchè il destinatario.

Art. 4.

La dogana provvederà ad inviare una copia della dichiarazione munita del proprio timbro, al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — ed un'altra a quello dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1953
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 258

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei cascami di segheria e del legno comune rozzo, destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica « cellulosa ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 527-*a* della tariffa generale dei dazi doganali;

Vista la nota alla voce ex 524 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 578,

Viste le note alle voci ex 524 e 527-*a* delle tabelle dei dazi doganali allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio dei cascami di segheria e del legno comune rozzo, previsti dalle note alle voci 527-*a* della tariffa generale dei dazi doganali, ex 524 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 578, ex 524 e 527-*a* delle tabelle dei dazi doganali allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516, per essere destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica « cellulosa », è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale su domanda degli importatori corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione della pasta di legno.

Art. 2.

Nella dichiarazione per l'importazione in esenzione da dazio dovrà essere indicato lo stabilimento di destinazione.

La dogana rilascerà la merce a libera disposizione dell'importatore; ma se lo stabilimento destinatario è compreso nella giurisdizione di altra Circoscrizione doganale, segnalerà la spedizione al Direttore superiore della Circoscrizione competente, ai fini degli accertamenti circa l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Presso gli stabilimenti in cui avviene la trasformazione in pasta di legno dei cascami di segheria e del legno comune rozzo, importati in esenzione da dazio,

sarà tenuto a cura delle ditte esercenti gli stabilimenti stessi un registro di carico e scarico i cui fogli dovranno essere preventivamente numerati e vidimati dalla dogana competente per territorio.

In detto registro nella parte del carico saranno indicate le singole partite di legname introdotto, con riferimento alle bollette doganali di importazione, e, nella parte dello scarico, le quantità di pasta di legno meccanica o chimica ottenute, la percentuale di rendimento per ciascuna partita e gli estremi delle note di spedizione o di consegna con le quali la pasta di legno è stata passata ai consumatori, o, comunque, l'ulteriore esito dei quantitativi di pasta di legno ottenuti.

Art. 4.

I Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali nella cui giurisdizione trovansi stabilimenti per la fabbricazione di pasta di legno con impiego di cascami di segheria e legno comune rozzo, importati in esenzione da dazio, provvederanno, d'intesa con i Comandi di circolo della Guardia di finanza, ad accertamenti sulla lavorazione e sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico, mediante saltuari sopraluoghi di fabbrica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 255

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore, nei limiti dei rispettivi contingenti annualmente fissati, del legno di faggio e di tiglio, segato in tavole dello spessore di 17 mm. o più fino a 22 mm., destinato alla fabbricazione delle casse di imballaggio per agrumi da esportare, nonchè delle assicelle di faggio e di tiglio destinate al medesimo impiego.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442,

Vista la nota alla voce 534 della tariffa dei dazi doganali,

Viste le note alle voci 529-*a* e 534 della tariffa dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Viste le note alle voci 529-*a* e 534 della tariffa dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 5 per cento sul valore, previsto dalle note alla voce 534 della tariffa generale dei dazi doganali e alle voci 529-*a* e 534 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 e di quella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453, per il legno di faggio e di tiglio, segato in tavole dello spessore di 17 mm. o più fino a 22 mm., destinato alla fabbricazione delle casse di imballaggio per agrumi da esportare, nonchè per le assicelle di faggio e di tiglio, destinate al medesimo impiego, è concessa dalla Direzione generale delle dogane, entro i limiti dei rispettivi contingenti annui, su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria delle casse per imballaggio di agrumi.

Art. 2.

Nelle dichiarazioni per l'importazione a dazio ridotto dovrà essere indicato lo stabilimento di destinazione.

La dogana rilascerà la merce a libera disposizione dell'importatore; ma, se lo stabilimento destinatario è compreso nella giurisdizione di altra Circoscrizione doganale, segnalerà la spedizione al Direttore superiore della Circoscrizione competente, ai fini degli accertamenti circa l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Le casse o cassette ottenute con l'impiego di tavole o di assicelle di faggio e di legno importate a dazio ridotto, dovranno dai fabbricanti esser cedute esclusivamente ad esportatori di agrumi regolarmente autorizzati a termini della legge sugli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari.

Presso gli stabilimenti in cui si fabbricano le casse e cassette sarà tenuto, a cura delle ditte esercenti gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico i cui fogli dovranno essere previamente numerati e vidimati dalla dogana competente per territorio.

Nel detto registro saranno nella parte del carico indicate le partite di tavole od assicelle introdotte, con riferimento alle bollette doganali di importazione, e, nella parte dello scarico, le quantità ed il numero delle casse o cassette ottenute e gli estremi delle note di spedizione o di consegna con le quali le casse o cassette sono state passate agli acquirenti esportatori di agrumi.

Per quanto riguarda il legno segato in tavole, sarà inoltre fatto risultare in detto registro, in rispetto a ciascuna partita, lo sfrido di lavorazione.

A corredo del registro dovranno essere custoditi, per poter essere esibiti in qualsiasi momento ai funzionari o agli agenti di vigilanza, i documenti con i quali gli acquirenti hanno accusato ricevuta delle casse o cassette di cui si tratta.

Il fabbricante, dovrà, inoltre, segnalare alla fine di ciascuna decade al Direttore superiore della Circoscrizione doganale nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento, le consegne di casse o cassette effettuate nella decade, con la precisa indicazione, per ciascuna consegna, della quantità della merce e del nome e domicilio del destinatario.

Art. 4.

I Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali nella cui giurisdizione trovansi stabilimenti per la fabbricazione di pasta di legno o di casse e cassette per imballaggio di agrumi, con impiego, rispettivamente, di legno comune rozzo, ovvero di tavole e assicelle di fag-

gio, importati a dazio ridotto, provvederanno, d'intesa con i competenti Comandi della guardia di finanza, ad accertamenti sulla lavorazione e sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico, mediante saltuari sopraluoghi in fabbrica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 326

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.
Norme per l'applicazione dei dazi sulla carta da giornali e da pubblicazioni periodiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 570-*f* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dei dazi stabiliti per la carta da giornali e per quella destinata a pubblicazioni periodiche e dell'effettivo impiego per tali usi, previsto dalla nota alla voce 570-*f* della tariffa dei dazi doganali, si devono intendere:

a) per i giornali, soltanto i notiziari e le gazzette di carattere prevalentemente politico oppure sportivo, didattico, umoristico e simili, anche illustrati, che escono quotidianamente od almeno una volta la settimana;

b) per pubblicazioni periodiche, le pubblicazioni o riviste quindicinali, mensili e trimestrali, che possiedono in genere caratteristiche di fascicolo o di volume.

Art. 2.

Per ottenere l'applicazione dei dazi anzidetti, gli interessati debbono farne espressa richiesta sulla dichiarazione di importazione indicando il titolo e la sede del giornale o della pubblicazione periodica cui la carta è destinata.

La dogana presso la quale si effettua l'importazione ne farà analoga segnalazione alla Direzione superiore della Circoscrizione doganale da cui dipende, indicando, oltre i dati di cui al comma precedente, la provenienza, qualità, quantità netta e valore della carta importata.

Art. 3.

Per carta da giornali o destinata a pubblicazioni periodiche s'intende quella con linee d'acqua, anche lisciata o calandrata, purché non incollata nè patinata; essa deve essere presentata in rotoli di altezza non inferiore a 37 cm., deve essere di colore bianco od anche leggermente tinta in pasta (giallo, rosa, verde ecc.), ed avere il peso da 45 a 60 grammi per mq. ed un contenuto di almeno il 70 % di pasta di legno meccanica.

Le linee d'acqua devono essere equidistanti nella carta da giornali 5 centimetri ed in quella destinata a pubblicazioni periodiche 10 centimetri, con una tolleranza, in ogni caso, fino a un centimetro in più od in meno.

Art. 4.

Per accertare che la carta importata corrisponda effettivamente alle particolari caratteristiche di cui all'articolo precedente le dogane debbono provvedere, per ogni partita di carta sia da giornali che per pubblicazioni periodiche, alla prova cromatica comparativa. In caso di dubbi fondati sull'esito della prova, devono essere inviati campioni della carta in esame al competente Laboratorio chimico compartimentale.

Art. 5.

Per garantire l'effettivo impiego tanto della carta per giornali quanto di quella per pubblicazioni periodiche agli usi esclusivi cui essa è destinata, è necessario che la dogana accerti che ciascun giornale o pubblicazione periodica importi esclusivamente carta del tipo da esso usato.

Per ciascun giornale o pubblicazione periodica l'editore presenterà alla dogana di entrata apposita dichiarazione scritta con la quale si obbliga di impiegare la carta ai soli usi consentiti, restando escluso nel modo più assoluto la cessione della carta stessa per qualsiasi altro uso o per qualsivoglia titolo.

Art. 6.

Qualora la importazione venga effettuata dall'Unione nazionale editori giornali, per conto delle aziende giornalistiche, le dogane consentiranno ugualmente l'importazione, applicando i dazi anzidetti nell'intesa che la detta Unione segnalerà successivamente, di volta in volta, alla dogana di entrata i quantitativi di carta ceduti a ciascuna azienda giornalistica.

Art. 7.

Il Ministero si riserva di sospendere o di revocare il godimento del beneficio daziario per quei giornali e per quelle pubblicazioni periodiche che abbiano coperto il fabbisogno annuo di carta per le esigenze della loro normale tiratura, salvo le più gravi sanzioni di legge nel caso di constatati abusi.

A tal fine il Ministero si riserva, in ogni momento, il diritto di accertare l'effettivo uso della carta da giornali o per altre pubblicazioni periodiche, importate assolvendo i dazi stabiliti per la voce 570-*f* della tariffa doganale, nonchè l'impiego della carta stessa nella quantità corrispondente al fabbisogno di ciascun giornale (quotidiano o settimanale) o di altra pubblicazione periodica.

Degli eventuali abusi che fossero rilevati da questo o da altri controlli eseguiti dalle dogane, deve essere subito informato il Ministero per i provedimenti del caso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 216

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dei peli di mohair e di alpagà, pettinati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 650-*c* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei peli di mohair e di alpagà, pettinati, da ammettere all'importazione in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 650-*c* della tariffa generale dei dazi doganali, è fissato in quintali 1500 annui da ripartirsi in quote eguali, eventualmente interscambiabili, fra le dogane di Chiasso, Domodossola, Luino e Modane.

Art. 2.

L'esenzione da dazio di cui all'articolo precedente è concessa su richiesta degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria tessile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1953
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 259

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dei filati di peli di mohair e di alpagà.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 653 della tariffa dei dazi doganali;
Vista la nota alla voce 653 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei filati di peli di mohair e di alpagà da ammettere all'importazione in esenzione da dazio, secondo le note alla voce 653 della tariffa generale dei dazi doganali e della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, è fissato in quintali 1000 annui.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio è concessa su richiesta degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria tessile e potrà aver luogo esclusivamente attraverso le dogane di Chiasso, Domodossola, Luino e Modane, entro i limiti del contingente suindicato da ripartirsi in quote eguali, eventualmente intescambiabili.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1953
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 44

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.
Norme per l'importazione dei linters destinati ad usi agevolati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Visti i paragrafi 1, 2, 3 della nota alla voce 663 della tariffa dei dazi doganali;
Vista la nota aggiunta alla voce 663 con l'art. 4, penultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;
Vista la nota alla voce ex 663 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;
Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1953, n. 38;

Decreta:

Art. 1

L'importazione, secondo i casi, in esenzione da dazio o a dazio ridotto:

a) dei linters greggi da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione o all'acetilizzazione;

b) dei linters idrofilizzati destinati alla produzione di fibre artificiali (rayon) all'acetato di cellulosa o alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide e simili;

c) dei linters greggi, previa idrofilizzazione, e di quelli idrofilizzati, destinati gli uni e gli altri, senza limite di contingente, alla produzione di fibre tessili ad alta resistenza per pneumatiche, ottenute col processo alla viscosa e del rayon ottenuto col processo cuproammoniacale;

secondo i paragrafi primo, secondo e terzo della nota alla voce 663 della tariffa generale dei dazi doganali, l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453, la nota alla voce ex 663 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169, l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1953, n. 38;

è concessa dai competenti Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali e, per le agevolazioni di cui alla lettera *c*), dai Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali di Milano, Torino, Como, Genova e Savona, su domanda degli interessati, corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita il particolare ramo d'industria per cui viene richiesto l'uso agevolato.

Art. 2.

Nella dichiarazione d'importazione deve essere indicato lo stabilimento destinatario e, per i linters greggi, qualora l'operazione finale venga compiuta in uno stabilimento diverso da quello dove viene compiuta la prima fase (idrofilizzazione), debbono essere indicati ambedue gli stabilimenti.

Art. 3.

I linters idrofilizzati destinati alla produzione di fibre artificiali (rayon) all'acetato di cellulosa, debbono essere inoltrati, a cura delle ditte interessate, allo stabilimento destinatario con bolletta di cauzione sulla competente dogana.

Questa, dopo aver accertato la regolarità della spedizione, in confronto alla bolletta di cauzione, emette bolletta di importazione a dazio ridotto.

E' fatto obbligo agli stabilimenti di tenere aggiornato un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, sul quale saranno annotati, nella parte del carico ed a cura del funzionario che esegue ciascuna operazione, la quantità dei prodotti, di volta in volta, introdotti nello stabilimento, con riferimento ai relativi documenti doganali di svincolo, e, nella parte dello scarico, a cura della stessa ditta, il passaggio dei « linters » alle successive lavorazioni.

La dogana effettua saltuari riscontri, per constatare il movimento dei « linters » ammessi al particolare beneficio fiscale ed accertare la effettiva, integrale destinazione all'impiego agevolato.

Art. 4.

Per i linters destinati agli altri usi agevolati, la dogana di entrata liquida la dichiarazione d'importazione in esenzione da dazio o a dazio ridotto, secondo i casi, riscuotendo i diritti accessori, ed emette bolletta di cauzione per la dogana più vicina allo stabilimento dove si effettuerà la lavorazione.

Art. 5.

La idrofilizzazione potrà essere compiuta senza il diretto controllo dell'Amministrazione, purchè il titolare dello stabilimento tenga aggiornato un registro di lavorazione, previamente vidimato dalla dogana, impegnandosi a presentare alla dogana stessa il cotone idrofilizzato nella quantità corrispondente ai linters greggi posti in lavorazione, secondo il coefficiente di rendimento da stabilirsi mediante appositi esperimenti.

Per i linters ottenuti dalla idrofilizzazione dei greggi e per quelli importati già idrofilizzati, avvenuta, secondo i casi, l'introduzione dei prodotti nelle vasche di nitrazione o di acetilizzazione o contenenti i solventi cuproammoniacali o alcalini, si compila apposito processo verbale, in base al quale viene dato scarico alla bolletta di cauzione.

Art. 6.

Qualora per i linters greggi la lavorazione dovesse effettuarsi presso uno stabilimento diverso da quello che ne ha effettuato l'idrofilizzazione, sarà emessa una seconda bolletta di cauzione mediante la quale la dogana competente darà scarico alla precedente bolletta che servì a scortare i linters greggi dalla dogana di entrata allo stabilimento di idrofilizzazione.

Art. 7

Alla seconda bolletta di cauzione verrà dato scarico nei modi di cui al precedente art. 5.

Qualora la merce non sia posta subito in lavorazione sarà custodita in apposito magazzino, chiuso a doppia chiave, di cui una trattenuta dalla dogana.

Art. 8.

Nel caso di linters idrofilizzati destinati alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide e simili, qualora dal certificato di cui all'art. 1 risulti che il richiedente esercita soltanto la nitrazione dei linters, l'agevolazione può essere ugualmente concessa.

In tal caso, la nitrocellulosa ottenuta dai linters posti in lavorazione, e secondo i coefficienti di rendimento stabiliti mediante appositi esperimenti, sarà inoltrata con una seconda bolletta di cauzione allo stabilimento dove si effettua la fabbricazione della celluloide e simili.

Alla seconda bolletta di cauzione sarà dato scarico dopo aver accertato, mediante apposito verbale, l'impasto della nitrocellulosa con canfora e simili plastificanti per la successiva fabbricazione della celluloide e simili.

Art. 9.

Gli stabilimenti che producono fibre tessili speciali ad alta resistenza per pneumatiche sono obbligati alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, nel quale, dalla parte del carico, saranno annotati i quantitativi di linters idrofilizzati, sia importati direttamente, sia ottenuti da quelli greggi, con l'indicazione, secondo i casi, delle bollette d'importazione o di cauzione; e, dalla parte dello scarico, i quantitativi di fibre tessili speciali ad alta resistenza, ottenute ed incorporate nelle pneumatiche.

Le dogane effettueranno saltuari controlli presso gli stabilimenti per accertare la regolarità della tenuta del registro di carico e scarico sulla scorta dei registri di fabbrica e di magazzino.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 377

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Contingente per l'anno 1953 e norme per l'importazione al dazio dell'8 % sul valore della ghisa da fusione destinata alle fonderie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente della ghisa da fusione destinata alle fonderie, da ammettere al dazio dell'8 per cento sul valore ai sensi della nota alla voce 875 della tariffa generale dei dazi doganali, è fissato per l'anno 1953 in tonnellate 80.000 annue.

Art. 2.

L'agevolazione di cui all'art 1 è consentita dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente gestisce una fonderia.

Art. 3.

Presso gli stabilimenti concessionari deve essere tenuto un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, le cui risultanze devono essere in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione; registri da esibirsi ad ogni richiesta dei militari della Guardia di finanza e dei funzionari doganali incaricati di saltuari controlli presso le fonderie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1953
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 153

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore dei tessuti di cotone greggi, lisci (cambric, nanzook, mussolina), destinati al ricamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce ex 670-*a* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 5 per cento sul valore dei tessuti di cotone greggi, lisci (cambric, nanzook, mussolina), previsti dalla nota alla voce ex 670-*a* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919, per essere destinati al ricamo, è concessa dai Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali su richiesta degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria del ricamo e possiede le relative macchine.

Art. 2.

Nella domanda ai Direttori superiori ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 1 le ditte importatrici devono indicare:

a) il nome e la residenza della ditta richiedente;

b) l'ubicazione dello stabilimento o del locale, nel quale si vuole compiere l'operazione di ricamo dei tessuti importati;

c) la dogana presso la quale dovrà aver luogo l'importazione;

d) la quantità annua di tessuti (numero delle pezze e peso) che si vuole importare a regime di favore;

e) il numero e la lunghezza delle macchine da ricamo, a mano e a motore, di cui dispone il richiedente, comprese quelle che lo stesso richiedente faccia lavorare per proprio conto fuori del proprio stabilimento. Per queste macchine devono essere indicati nella domanda, il nome e il domicilio di colui che le tiene presso di sè per conto del ricamatore che ha presentata la domanda.

Nella stessa domanda il ricamatore dovrà obbligarsi a pagare la differenza di dazio sui tessuti importati a dazio ridotto per i quali non venisse fornita, nei tempi e modi prescritti, la prova che siano stati ricamati; ed a lasciare libero accesso nei locali di lavorazione ai funzionari dell'Amministrazione, per le constatazioni intese ad accertare la piena e regolare osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 3.

Qualora nulla osti, il Direttore superiore ammette il richiedente a fruire della concessione autorizzando la dogana designata per l'importazione ad ammettere all'agevolazione, nel limite massimo della quantità indicata nella domanda o, se del caso, ridotto, i tessuti occorrenti alla lavorazione del richiedente, dalla data della concessione fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Per gli anni successivi la quantità ammessa alla importazione a dazio ridotto sarà stabilita, di anno in anno, in seguito a tempestiva domanda del ricamatore.

I Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali, dovranno, con apposito elenco da inviarsi entro il mese di febbraio d'ogni anno, informare il Ministero, per la definitiva approvazione, delle ditte ammesse al dazio ridotto, indicando, fra l'altro, per ciascuna di esse, la quantità di tessuti di cui è stata consentita l'importazione.

Art. 4.

Al ricamatore che nei modi indicati dai seguenti articoli, abbia dimostrato che l'intera quantità di tessuti della quale gli fu concessa l'importazione a dazio ridotto fu ricamata, il Direttore superiore della Circoscrizione doganale può concedere, su domanda, anche durante il primo anno, un supplemento di quantità.

Art. 5.

La dogana cui sia stata partecipata dal Direttore superiore della Circoscrizione la concessione fatta, deve aprire a favore della ditta che ottenne la concessione, un apposito conto nel « Registro dei conti » mod. *A*-16.

Art. 6.

Ciascun ricamatore ammesso a godere del dazio ridotto riceve dalla dogana un libretto di « Buoni » a matrice e figlia, mod. *A*-31-*bis*, i quali sono, poi, nei modi indicati qui appresso, accettati dalla dogana in sostituzione del pagamento della differenza tra il dazio normale e quello ridotto.

Per ogni importazione da effettuare a dazio ridotto il ricamatore, o chi per esso, deve presentare alla dogana insieme con la dichiarazione scritta, un buono staccato dal rispettivo libretto e completato con l'indicazione della qualità e della quantità dei tessuti che si importano e del loro valore.

L'indicazione della qualità può essere data anche con la denominazione commerciale del tessuto (cambric, nanzook, mussolina), rimanendo fermo l'obbligo di specificare i tessuti secondo le denominazioni di tariffa nella dichiarazione di importazione.

Per quanto riguarda l'indicazione della quantità, importa principalmente che il ricamatore, emettendo il « Buono » specifichi con esattezza le dimensioni delle pezze e il loro valore. Il peso può essere scritto sul « Buono » stesso da chi è incaricato dell'operazione di sdoganamento e, quindi, della compilazione e presentazione della dichiarazione scritta.

Art. 7

I ricamatori i quali, per la poca quantità di tessuti che ricamano, non ne facciano direttamente l'importazione dall'estero, possono cedere i « Buoni » all'importatore diretto, il quale è ammesso a ritirare dalla dogana a dazio ridotto, tante pezze di tessuto quante sono quelle indicate nel « Buono » o nei « Buoni » rilasciati da uno o da più ricamatori.

Deve, però, essere sempre presentata una distinta dichiarazione per ciascun « Buono » d'importazione. Nel caso in cui le pezze relative a più « Buoni » siano contenute in un solo collo, deve procedersi al dimezzamento del collo stesso seguendo le norme in vigore per il frazionamento dei colli.

Nella dichiarazione devono, in ogni caso, essere indicati il numero e la serie del « Buono » allegatovi e il nome del ricamatore che lo ha rilasciato.

Art. 8.

All'atto di accettare la dichiarazione, la dogana deve assicurarsi consultando il « Registro dei conti », che il ricamatore dal quale fu rilasciato il « Buono » d'importazione goda ancora, per l'anno in corso, un credito sufficiente a coprire la quantità di tessuti per la quale è chiesto il dazio ridotto. Dell'entità del credito deve essere fatta attestazione nell'apposita sede a tergo del « Buono ».

Art. 9.

Nel caso in cui un ricamatore dia tessuti da ricamare per suo conto a un altro ricamatore ammesso a importare tessuti per proprio conto (escluso, quindi, il caso degli operai che lavorano fuori dello stabilimento con macchine messe a disposizione del ricamatore che fornisce il tessuto), si devono osservare le seguenti norme:

a) il ricamatore, che riceve da un'altro i tessuti da ricamare per commissione deve rilasciare al committente il « Buono » d'importazione staccato dal suo libretto, come se dovesse presentarlo alla dogana; ma deve farvi la girata a favore del ricamatore committente;

b) quest'ultimo deve apporre sugli stessi « Buoni » la propria firma, per accettazione della girata, e può con essi ritirare dalla dogana, a dazio ridotto, i tessuti rispettivi, assumendo anche per questi la responsabilità, che assume per i tessuti importati con « Buoni » propri;

c) la dogana, quando le sono presentati i « Buoni » muniti di girata da uno ad altro ricamatore, scarica i tessuti rispettivi dal conto del ricamatore che ha staccato il « Buono » girandolo all'altro, e contemporaneamente apre un conto suppletivo a debito del ricamatore al quale il « Buono » è girato, intendendosi che questo ricamatore è, in tali casi, tenuto a rispondere dell'uso fatto, sia dei tessuti importati nei limiti della quantità ad esso assegnata e costituente il carico del suo conto speciale, sia di quelli importati in conto della quantità assegnata ad altri ricamatori.

Art. 10.

Il funzionario incaricato della visita deve assicurarsi che la qualità dei tessuti presentati sia fra quelle ammesse al dazio ridotto secondo quanto è detto all'art. 6, e che il numero e le dimensioni delle pezze corrispondano con quelli indicati sul « Buono »; deve inoltre accertare il valore dei tessuti.

Le pezze di tessuti ammesse a dazio ridotto vengono dalla dogana contrassegnate con un timbro ad olio.

Art. 11

Prima che la bolletta sia allibrata nel registro modello A-7, deve essere fatto lo scarico della relativa quantità di tessuti nel « Registro dei conti », e precisamente nel conto del ricamatore che ha rilasciato il « Buono »; dell'effettuato scarico deve essere fatta attestazione, nell'apposita sede, a tergo del « Buono » stesso, il quale deve essere allegato alla matrice della bolletta.

Art. 12.

La ditta ha l'obbligo di riportare sulla matrice del « Buono » rispettivo, nell'apposita colonna, il peso risultante dalla bolletta doganale e di detrarre tale quantità da quella che risultava a suo credito dopo l'ultima importazione, in modo che dal libretto dei « Buoni », risulti sempre la rimanenza a credito che deve corrispondere con quella del conto tenuto dalla dogana.

Art. 13.

I ricamatori devono tenere uno speciale « Registro di carico e scarico », i cui fogli devono essere preventivamente numerati e timbrati dalla dogana e nel quale si devono indicare:

a) le partite di tessuti, a mano a mano importate a dazio ridotto con riferimento al numero e alla data della rispettiva « Bolletta d'importazione » distintamente per ciascuna qualità di tessuti e con l'indicazione del numero delle pezze, delle loro dimensioni (altezza e lunghezza) e del loro valore e peso;

b) il numero dei tagli in cui vengono giorno per giorno, divise le pezze per predisporle all'operazione di ricamo, facendo risultare, ogni giorno, il numero di pezze tagliate;

c) i tagli di tessuto posti in lavorazione in ciascun giorno;

d) i tagli di tessuto, ricamati, tolti dalle macchine in ciascun giorno;

e) i tagli di tessuto passati in ciascun giorno alle operazioni di finimento (imbianchimento, apparecchio, ecc.).

Per le pezze date a ricamare per commissione ad altro ricamatore, devono essere indicati nel registro il giorno della consegna, quello in cui furono restituite e il numero di tagli nel quale furono suddivise.

Nello stesso registro il ricamatore deve tener nota dei tagli di tessuto ricamato, che egli abbia acquistati da altri ricamatori senza aver fornito il tessuto.

Da detto registro deve, quindi, sempre risultare, oltre alla quantità di tessuti ancora in pezza, il numero totale dei tagli di tessuto esistenti nello stabilimento, ancora allo stato greggio, sia non ricamati, sia sulla macchina, sia in attesa di passare alle operazioni di finimento.

Art. 14.

La dogana deve procedere saltuariamente e, di regola, una volta al mese, ai riscontri fra le indicazioni del registro e lo stato delle lavorazioni in fabbrica, accertando specialmente se il numero di tagli di tessuto esistenti in fabbrica, allo stato greggio, non ricamati, in corso di lavorazione e già tolti dalle macchine, corrisponda con quello risultante dal registro, e se le lavorazioni indicate nel registro stesso siano proporzionate alla potenzialità giornaliera delle macchine poste in opera tenendo conto di un lavoro normale.

La dogana ha facoltà di farsi esibire, in occasione di tali riscontri, i documenti commerciali comprovanti il passaggio dei tagli di tessuti ricamati agli stabilimenti di finimento e di rendere tali documenti, con la firma dei suoi impiegati o con altro contrassegno, inservibili a doppio uso.

Art. 15.

L'esito delle verifiche eseguite viene fatto constatare da apposito verbale, dal quale deve risultare, per ciascuna qualità di tessuti, il numero di pezze per le quali sia stato rilevato dalle indicazioni del registro l'effettuato lavoro di ricamo, senza che siano emerse circostanze le quali abbiano potuto porre in dubbio l'esatezza delle dette indicazioni. Il verbale viene annesso al conto del ricamatore tenuto dalla dogana, riportandovene sommariamente le attestazioni.

Art. 16.

Quando il ricamatore ha esauriti tutti i « Buoni » del libretto rilasciatogli, la dogana emette a suo favore un'altro libretto, ritirando quello esaurito.

Se l'esame del libretto restituito dal ricamatore e l'esito delle verifiche eventualmente fatte non lasciano alcun dubbio sul regolare esito dei tessuti, la dogana ne fa attestazione sul « Registro dei conti » a scarico del conto speciale del ricamatore. Il libretto resta allegato al detto registro, in sostituzione del verbale di verifica di cui all'art. 14.

Art. 17.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, la dogana procede alla chiusura dei conti dei ricamatori, constatando, con verifica ordinaria, nelle forme stabilite all'art. 13, le quantità di tessuti per le quali manca ancora la dimostrazione del regolare esito.

Le quantità di tessuti rimaste senza scarico, sono inscritte a debito dello stesso ricamatore nel conto dell'anno nuovo, a diminuzione della quantità assegnatagli.

Se il ricamatore, per non averne fatta domanda o per altre cause, non sia ulteriormente ammesso a godere la franchigia, la dogana procede nelle forme legali al ricupero della differenza di dazio sulle dette quantità di tessuti.

Art. 18.

Le quantità di tessuti riportate a conto nuovo nei casi previsti dal precedente articolo devono, avere il loro esito regolare entro il nuovo anno; in difetto di che la dogana deve procedere alla riscossione della differenza di dazio, escluso un secondo riporto a conto nuovo.

Art. 19.

In caso di abusi il ricamatore incorre nella revoca della concessione, temporanea o definitiva, secondo la natura e la gravità degli abusi commessi.

Art. 20.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 127

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore dei tubi capillari di vetro neutro destinati alla fabbricazione dei termometri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota temporaneamente aggiunta alla voce 833-*b*-2 con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 10 per cento sul valore dei tubi capillari di vetro neutro, previsti dalla nota aggiunta alla voce 833-*b*-2 con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453, per essere destinati alla fabbricazione dei termometri, è ammessa dai Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di termometri.

Art. 2.

La dogana rilascia la merce a dazio ridotto informando il competente Comando di circolo della guardia di finanza.

Art. 3.

Presso gli stabilimenti concessionari deve essere tenuto un registro di carico e scarico previamente vidimato dalla dogana che effettua saltuari riscontri e si accerta della regolare tenuta di esso in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione tenuti dagli stabilimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 327

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % dei tubi di vetro comune — anche tagliati, bruciati o strozzati alle estremità, e levigati sulle parti interne — della lunghezza fino a cm. 130, del diametro esterno da mm. 30 a 40 e dello spessore da 8 a 12 decimi di millimetro, destinati alla fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce ex 833-*b* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 10 per cento sul valore dei tubi di vetro comune — anche tagliati, bruciati e strozzati alle estremità, e levigati sulle parti interne — della lunghezza fino a cm. 130, del diametro esterno da mm. 30 a 40 e dello spessore da 8 a 12 decimi di millimetro, previsti dalla nota alla voce ex 833-*b* della tabella dei dazi dogonali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169, per essere destinati alla fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo, è concessa dalla dogana su domanda degli interessati, corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo.

Art. 2.

La dogana di entrata rilascia la bolletta di importazione in esenzione da dazio, col pagamento degli altri diritti accessori, ed emette, poi, bolletta di cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento destinatario appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 3.

L'accertamento dell'impiego dei tubi di vetro nell'uso agevolato è demandato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Se la merce viene posta subito in lavorazione, l'Ufficio finanziario dà scarico alla bolletta di cauzione dopo aver assistito all'impiego del prodotto nella fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo ed aver redatto analogo processo verbale in duplice copia da sottoscriversi anche dal fabbricante.

Una copia del verbale dovrà essere allegata alla bolletta di cauzione.

Art. 4.

La merce che non sia subito posta in lavorazione dovrà essere immessa in idoneo magazzino assimilato a quelli doganali di proprietà privata e assunta in carico dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale ne farà attestazione sul certificato di scarico da restituire alla dogana.

Per l'estrazione dei prodotti dal magazzino deve essere richiesto l'intervento dell'Ufficio suddetto il quale dovrà anche assistere all'impiego delle quantità di merce così estratta nella lavorazione agevolata.

L'avvenuto impiego dei prodotti nella fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo dovrà farsi risultare da apposito verbale da redigersi in concorso con il fabbricante.

Detto verbale serve per lo scarico della corrispondente quantità di merce dal registro di deposito cui deve essere unito.

Art. 5.

La dogana, ricevuta la figlia della bolletta di cauzione munita delle attestazioni di scarico e, nel caso di cui al precedente art. 3, corredata dal verbale di accertato impiego della merce, svincola la garanzia prestata per la spedizione cauzionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 215

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle lastre speciali per fotografia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 835 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio delle lastre speciali per fotografia, previste dalla nota alla voce 835 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale alle ditte che ne facciano richiesta corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione di lastre fotografiche.

Art. 2.

Nella istanza ai Direttori superiori ai fini dell'agevolezza di cui all'art. 1 le ditte importatrici devono indicare:

a) il nome e cognome della ditta richiedente;

b) l'ubicazione dello stabilimento nel quale si compie la lavorazione delle lastre fotografiche;

c) la dogana presso la quale dovrà aver luogo la importazione;

d) la quantità annua espressa in peso ed in superficie delle lastre che si intende importare in via agevolata, nonchè la qualità, lo spessore e le dimensioni delle lastre stesse;

e) la produzione approssimativa annuale dello stabilimento;

f) il rapporto fra il prodotto finito e quello greggio, cioè la quantità di lastre fotografiche espressa in peso e in superficie che si può in media ottenere da un quintale e da un metro quadrato di lastre greggie importate.

Nella stessa domanda il fabbricante dovrà obbligarsi a pagare il dazio sulle lastre importate in franchigia, per le quali non venisse fornita nei tempi e modi prescritti la prova della loro trasformazione in lastre fotografiche, e a lasciare libero accesso nei locali di lavorazione ai funzionari dell'Amministrazione per le constatazioni intese ad accertare la piena e regolare osservanza delle prescritte disposizioni.

Art. 3.

Qualora nulla osti, il Direttore superiore cui la domanda è stata presentata, ammette il richiedente a fruire della concessione, dandone partecipazione alla dogana designata per l'importazione.

Nella concessione deve essere sempre indicato in quale limite massimo di quantità le lastre possano essere importate in franchigia.

I Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali, dovranno con apposito elenco, da inviarsi nel mese di febbraio di ogni anno, informare il Ministero, per la definitiva approvazione, delle ditte ammesse alla franchigia, indicando la quantità e la qualità delle lastre di cui fu consentita l'importazione per ciascuna di esse.

Art. 4.

Al fabbricante che abbia dimostrato che l'intera quantità di lastre per la quale gli fu concessa l'importazione in franchigia sia stata trasformata in lastre fotografiche prima dello scadere dell'anno, potrà essere concesso un supplemento di quantità.

Art. 5.

La dogana cui sia stata partecipata dal Direttore superiore della Circoscrizione la concessione fatta, deve aprire a favore della ditta che ottenne la concessione, un apposito conto nel « Registro dei conti » mod. A-16.

Art. 6.

Ciascuna ditta ammessa a godere della franchigia riceve dalla dogana un libretto di buoni a matrice e figlia mod. A-31-*bis*, i quali sono poi, nei modi indicati qui appresso, accettati dalla dogana in sostituzione del pagamento del dazio sulle lastre importate.

Per ogni importazione da effettuare in esenzione da dazio, la ditta o chi per essa, deve presentare alla dogana, insieme con la dichiarazione scritta, un buono staccato dal rispettivo libretto e completato con tutte le indicazioni richieste per la specificazione della qualità e della quantità delle lastre che s'importano.

Per quanto riguarda l'indicazione della quantità, importa principalmente che la ditta, emettendo il buono, specifichi con esattezza il peso netto delle lastre e la loro superficie complessiva.

Art. 7.

All'atto di accettare la dichiarazione, la dogana deve assicurarsi consultando il registro dei conti, che la ditta dalla quale fu rilasciato il buono di importazione goda ancora, per l'anno in corso, un credito sufficiente a coprire la quantità di lastre per la quale è chiesta l'esenzione da dazio. Dell'entità del credito deve essere fatta annotazione nell'apposita sede a tergo del buono.

Art. 8.

L'impiegato incaricato della visita, deve assicurarsi che si tratti di lastre speciali per fotografia, e che i pesi netti e la superficie complessiva di esse corrispondano con quelli indicati nel buono.

Art. 9.

Prima che la bolletta sia allibrata nel registro A-7, deve essere fatto lo scarico della relativa quantità di lastre nel registro dei conti della ditta che ha rilasciato il buono.

Dell'effettuato scarico deve essere fatta attestazione nella apposita sede, a tergo del buono stesso, il quale deve essere allegato alla matrice della bolletta.

Art. 10.

La ditta ha l'obbligo di riportare sulla matrice del buono rispettivo, nell'apposita colonna, la quantità di lastre (peso e superficie) risultante dalla bolletta doganale, e di detrarre tale quantità da quella che risultava a suo credito dopo l'ultima importazione, in modo che sul libretto dei buoni risulti sempre la rimanenza a credito che deve corrispondere con quella del conto tenuto dalla dogana.

Art. 11.

La ditta fabbricante deve tenere uno speciale registro di carico e scarico, i cui fogli sono preventivamente numerati e timbrati dalla dogana, nel quale si debbono indicare:

1) dal lato del carico: le partite di lastre importate in esenzione da dazio con riferimento al numero e alla data della relativa bolletta d'importazione e con l'indicazione del peso netto, della superficie complessiva e dello spessore;

2) dal lato dello scarico:

a) la quantità di lastre, espressa in peso netto e superficie, passata giornalmente in lavorazione;

b) la quantità di lastre fotografiche finite giornalmente prodotte, indicando il peso e la superficie di tale quantità;

c) la quantità giornaliera di rottami e di ritagli inservibili dipendenti dalla lavorazione delle lastre;

d) la quantità giornaliera di lastre fotografiche uscita dallo stabilimento per vendite effettuate o per altri motivi.

Alla fine d'ogni mese, e nell'occasione delle verifiche di cui al susseguente articolo, deve essere fatta la somma dei dati riguardanti sia il carico che lo scarico.

Art. 12.

La dogana deve procedere saltuariamente, e di regola una volta al mese, a verifiche presso lo stabilimento per accertarsi che i dati esposti nel registro di carico e scarico corrispondano al reale movimento della produzione, e per assicurarsi che la lastre importate in franchigia siano totalmente impiegate nella preparazione di lastre fotografiche.

In occasione delle dette verifiche, la dogana ha facoltà di farsi esibire tutti i documenti commerciali comprovanti l'esattezza dei dati riportati nel succitato registro.

Art. 13.

L'esito delle verificazioni eseguite viene fatto constare da apposito verbale, nel quale deve essere riportata anche la somma dei dati risultanti dal registro di carico e scarico. Il verbale viene annesso al conto della ditta tenuto dalla dogana, riportandone sommariamente le attestazioni.

Art. 14.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, la dogana procede alla chiusura del conto della ditta, constatando, con verificazione ordinaria, nelle forme stabilite dall'art. 12, la quantità di lastre per le quali manca la dimostrazione dell'esito regolare.

Le quantità di lastre rimaste senza scarico vengono inscritte a debito della ditta nel conto dell'anno nuovo, a diminuzione della quantità assegnatale.

Art. 15.

In caso di abusi la ditta incorre nella revoca temporanea o definitiva della concessione, secondo la natura e la gravità degli abusi commessi, senza pregiudizio, s'intende, delle pene sancite in materia, delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 16.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 262

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 25 % dei vetri bianchi per fari di automobili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 847-*b* della tabella dei dazi doganali, convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 25 % dei vetri bianchi per fari di automobili, previsti dalla nota alla voce 847-*b* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, per essere destinati all'industria automobilistica, potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Torino, Milano e Bologna ed è consentita dai Direttori superiori delle rispettive Circoscrizioni doganali su richiesta degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria automobilistica.

Art. 2.

Presso gli stabilimenti concessionari, sarà tenuto, a cura delle ditte esercenti gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico, i cui fogli dovranno essere previamente numerati e vidimati dalla dogana, nel quale, dalla parte del carico, saranno indicate le partite di vetri bianchi importati a dazio ridotto, con riferimento alle bollette di importazione, e, nella parte dello scarico, in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione dello stabilimento, le quantità impiegate nella fabbricazione di fari per automobili, intendendosi come tali, agli effetti degli accordi di Annecy, i fari principali delle automobili.

Art. 3.

I Direttori superiori provvederanno agli accertamenti sulla lavorazione e sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico mediante saltuari sopraluoghi presso le fabbriche concessionarie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 328

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate 7000, della ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente fosforo e zolfo nella proporzione massima rispettiva del 4 e del 0,20 per mille.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alle voci 875 ex *b* ed ex *c* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Vista la nota aggiunta alla voce 875 ex *b* ed ex *c* con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387,

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo di tonnellate 7000 di ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente fosforo e zolfo, nella proporzione massima rispettiva del 4 e del 0,20 per mille, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 875 ex *b* ed ex *c* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125, potrà essere importato esclusivamente attraverso le seguenti dogane, nei limiti delle quote rispettivamente assegnate, eventualmente interscambiabili

Genova	Tonn.	3.500
Savona	»	1.000
Civitavecchia	»	2.000
Pontebba	»	500
Totale	Tonn.	7.000

Art. 2.

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli organi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano.

Il certificato deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura e le specificazioni sopraindicate e l'esatto tenore di fosforo e di zolfo.

La presentazione di detto certificato non dispensa dai controlli e dalle analisi, che l'Amministrazione ritenesse necessari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 257

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'ammissione all'importazione col trattamento dei « rottami di ferro e di acciaio, altri », in quanto destinati alla fabbricazione delle posate, dei ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni e di scafi di navi, delle rifilature di lamiere di ferro, dei bidoni di scarto e spuntature di bidoni, delle billette di seconda scelta, delle spuntature di laminati tonde, ovali o quadre e scarti, cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 877-*a* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

I ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni e di scafi di navi, le rifilature di lamiere di ferro, i bidoni di scarto e spuntature di bidoni, le billette di seconda scelta, le spuntature di laminati tonde, ovali o quadre e scarti, cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione, da ammettere all'importazione col trattamento dei « rottami di ferro e di acciaio, altri », previsto dalla nota alla voce 877-*a* della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati alla fabbricazione delle posate, debbono essere presentati o ridotti sotto vigilanza doganale, in pezzi non aventi alcuna dimensione superiore a 50 centimetri.

Art. 2.

Le ditte che intendono fruire dell'agevolezza debbono farne domanda al Ministero delle finanze corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che la ditta richiedente esercita un opificio per la fabbricazione di posate metalliche.

Con la domanda, che deve indicare l'ubicazione dello stabilimento, la ditta interessata deve obbligarsi:

a) a non impiegare in altre lavorazioni nè asportare dall'opificio i materiali introdotti per la fabbricazione delle posate.

Ove la trasformazione di detti materiali in posate non avesse più luogo ed essi non fossero rispediti, con le

prescritte formalità doganali, a stabilimenti siderurgici autorizzati alla rifusione o alla ribollitura, la ditta dovrà corrispondere subito al pagamento della differenza fra i diritti di confine dovuti sui materiali nello stato in cui forono introdotti e i diritti realmente assolti;

b) a non asportare dall'opificio senza l'intervento della dogana, nè adoperare in altri usi, i materiali di scarto non utilizzati nella fabbricazione delle posate e gli avanzi di detta lavorazione;

c) a sottomettersi a quei criteri che saranno stabiliti per l'esercizio della vigilanza.

Art. 3.

Ove nulla osti all'accoglimento della domanda, il Ministero provvede con apposito decreto a disciplinare la concessione.

Art. 4.

Se la concessione riguarda un opificio annesso ad una ferriera autorizzata all'importazione di materiali siderurgici col regime dei rottami, esso deve sempre considerasi, agli effetti delle presenti disposizioni, come distinto e separato dalla medesima.

Pertanto, i materiali di scarto e di avanzi della fabbricazione possono passare nei locali propri della ferriera, osservate le norme che regolano la spedizione dei materiali siderurgici da uno ad altro stabilimento autorizzato.

I ritagli costituiti da cascami minuti riconosciuti dalla dogana non utilizzabili, saranno rilasciati alla libera disponibilità della ditta concessionaria.

Art. 5.

Dopo ogni verifica eseguita dalla dogana per accertare la consistenza dei materiali esistenti nell'opificio, la ditta concessionaria curerà che siano subito asportati dai posti di raccolta i materiali di scarto non utilizzabili nella fabbricazione delle posate e gli avanzi della lavorazione, destinandoli alla rifusione negli stabilimenti a ciò autorizzati, ovvero introducendoli in apposito locale chiuso a doppia chiave, di cui una sarà custodita dalla dogana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 329

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 15 % sul valore dei fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota all avoce 893 della tariffa dei dazi doganali;

Vista la nota alla voce 893 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, in vigore dal 17 novembre 1951;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 15 % sul valore dei fili di acciaio di alta resistenza, previsti dalla nota alla voce 893 della tariffa generale dei dazi doganali e della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, per essere destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, è concessa dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane alle ditte che ne facciano domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria delle guarniture per scardassi.

Art. 2.

Nella domanda da presentare al Ministero delle finanze ai fini dell'agevolezza di cui all'art. 1 le ditte interessate devono indicare l'ubicazione dello stabilimento e la dogana per la quale intendono effettuare la importazione, obbligandosi a non dare ai fili di acciaio introdotti nella Repubblica a dazio ridotto impiego diverso da quello della fabbricazione di dette guarniture per scardassi.

Devono inoltre dichiarare di assoggettarsi ai riscontri ed alla vigilanza che l'Amministrazione finanziaria crederà di stabilire per l'accertamento del regolare impiego dei fili stessi.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni per importazioni dovranno essere sempre indicati la data ed il numero della concessione ministeriale.

Le partite di fili di acciaio a mano a mano importate con l'accennato dazio ridotto dovranno essere iscritte in un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana competente per territorio, con riferimento alle bollette doganali di importazione, registro sul quale, dalla parte dello scarico, dovranno essere annotate le quantità di volta in volta impiegate nella fabbricazione delle guarniture per scardassi, in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione tenuti dall'opificio e che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di finanza.

Art. 4.

Per accertarsi della regolare tenuta del registro di carico e scarico e dell'effettiva destinazione all'uso voluto dalla legge dei fili d'acciaio importati a dazio ridotto, i capi delle dogane competenti faranno eseguire apposite saltuarie verificazioni presso le fabbriche concessionarie.

Art. 5.

I fabbricanti, o chi per essi, in caso di cessazione di industria sono obbligati a denunciare al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane per gli opportuni provvedimenti, le quantità di filo di acciaio non sottoposto a lavorazione.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 324

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'alluminio di prima fusione in pani o in granelli e simili, destinato ad essere impiegato nella produzione di ferro-leghe, o di metalli per ferro-leghe, col sistema dell'alluminotermia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 954 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dell'alluminio di prima fusione in pani o in granelli e simili, che ai sensi della nota alla voce 954 dela tariffa generale dei dazi doganali può essere importato al dazio del 10 % per essere impiegato nella produzione di ferro-leghe, o di metalli per ferro-leghe, col sistema dell'alluminotermia, è fissato in quintali 3000 annui.

Art. 2.

La concessione del dazio ridotto di cui all'art. 1 viene autorizzata dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale di Genova su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che la ditta richiedente esercita il particolare ramo d'industria.

Art. 3.

La dogana riscuote il dazio ridotto e provvede all'inoltro della merce allo stabilimento con bolletta di cauzione. La dogana più vicina si accerta che l'alluminio sia trasformato in polvere, granuli o foglie sottili e non sia, quindi, più utilizzabile per la rifusione o per altro scopo diverso da quello dell'alluminotermia e redige analogo verbale d'impiego nell'uso agevolato, sulla base del quale viene dato scarico alla bolletta di cauzione.

Art. 4.

Qualora l'alluminio di prima fusione non fosse subito posto in lavorazione, deve essere introdotto in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1953
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 45

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000, dell'olio di palma depurato per uso alimentare destinato all'industria della margarina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 139-*m*-1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, in vigore dal 17 novembre 1951;

Visto l'art. 4, lettera *d,* del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 771;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000, dell'olio di palma depurato per uso alimentare, previsto dalla nota alla voce 139-*m*-1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, per essere destinato all'industria della margarina, è concessa dal Direttore della Circoscrizione doganale di Genova su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione di grassi alimentari solidi diversi dal burro e da grassi suini e da cui risultino gli estremi della relativa licenza rilasciata dalla stessa Camera di commercio in relazione al disposto dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Art. 2.

La dogana di Genova inoltra la merce allo stabilimento di lavorazione col vincolo della bolletta di cauzione sulla dogana avente giurisdizione sullo stabilimento stesso.

Art. 3.

La dogana di destinazione accerta l'impiego del prodotto nell'uso agevolato curando che la margarina ottenuta sia addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore, nella proporzione del 5 per cento, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Art. 4.

Alla bolletta di cauzione viene dato scarico mediante apposito verbale di accertato impiego nell'uso agevolato, copia del quale viene trasmessa alla dogana.

Art. 5.

La dogana di Genova ricevuta la bolletta di cauzione scaricata unitamente al verbale di accertato impiego, converte la dichiarazione in bolletta definitiva d'importazione in esenzione da dazio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 256

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio e dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sugli oli minerali eventualmente contenuti dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista l'ultima nota generale al capitolo XXVII e la nota generale 2ª alla sezione VI della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio e dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sugli oli minerali eventualmente contenuti, prevista dalla nota ultima al capitolo XXVII nonchè dalla nota generale 2ª alla sezione VI della tariffa generale dei dazi doganali, per i prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici che non siano fabbricati nel territorio della Repubblica, e dei quali sia stata riconosciuta nella pratica industriale l'utilità e la convenienza del detto impiego con appositi decreti interministeriali, è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale, nella quale trovasi lo stabilimento destinatario, su domanda delle ditte che, con certificato della competente Camera di commercio, dimostrino di essere in condizione di effettuare il processo di flottazione dei minerali metallici.

Art. 2.

Nella dichiarazione per importazione dovranno essere indicati il nome della ditta ammessa alla agevolazione e la ubicazione dello stabilimento destinatario.

La dogana di entrata emette bolletta a cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento sopraindicato appoggiandola alla dogana più vicina.

Qualora il prodotto non venga subito impiegato, dovrà essere depositato e custodito in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata.

Art. 3.

Alla bolletta di cauzione si dà scarico dopo che i prodotti come sopra importati, saranno stati totalmente impiegati nel detto processo di flottazione. L'avvenuto impiego dovrà risultare da apposito verbale, che viene trasmesso alla dogana di entrata assieme al certificato di scarico della bolletta di cauzione.

La dogana di entrata, sulla base del verbale di impiego, emette la bolletta di importazione definitiva in esenzione dai diritti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 260

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione al dazio del 15 % dei tessuti « Loden ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 657-*a*-2-*alfa* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, in vigore dal 17 novembre 1951;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tessuti « Loden » da ammettere al dazio del 15 % secondo la nota alla voce 657-*a*-2-*alfa* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, nei limiti di un contingente annuo di quintali 200 per tutte le provenienze, dovrà effettuarsi esclusivamente presso le seguenti dogane, nei limiti delle quote, eventualmente interscambiabili, appresso indicate:

Milano	Q.li	50
Bolzano	»	36
Fortezza	»	10
Trento	»	14
Trieste	»	20
Pontebba	»	10
Genova	»	30
Roma	»	30
	Q.li	200

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 325

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 150.000, dei puntelli per miniera, di conifere, destinati alle aziende minerarie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 527-*a*-1-*alfa* della tabella *A* dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1952, n. 2387;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1953, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 150.000 quintali, prevista dalla nota alla voce 527-*a* 1 *alfa* della tabella *A* dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516, per i puntelli per miniera, di conifere, compresi quelli di lunghezza non superiore a metri sei e di circonferenza, alla minore estremità, non inferiore a centimetri trenta, destinati alle aziende minerarie nazionali, è concessa dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio dal quale risulti che il richiedente esercita l'industria mineraria.

Art. 2.

La dogana rilascia la merce ammessa in esenzione da dazio a disposizione dell'importatore dandone contemporaneamente avviso al Comando di circolo della guardia di finanza, territorialmente competente, ai fini della sorveglianza sull'impiego nell'uso agevolato.

Art. 3.

Ciascuna ditta ammessa all'agevolazione di cui al presente decreto è obbligata alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, in cui dalla parte del carico saranno annotate le varie partite di puntelli ammessi in esenzione da dazio, con riferimento alle singole bollette di importazione, e, a scarico i quantitativi man mano messi in opera.

La dogana procede a saltuari accertamenti e controlli, assicurandosi della regolare tenuta del registro stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 212

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.
Norme per l'importazione in esenzione dai diritti di confine del materiale fuori commercio esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 13, punto 19, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione dai diritti di confine, prevista dall'art. 13, punto 19, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, per il materiale fuori commercio esclusivamente destinato all'uso dei ciechi (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi tattili, sonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrare, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e riviste braille), è concessa dalla dogana su richiesta corredata da un certificato dell'Unione italiana dei ciechi attestante che l'importatore è un Ente nazionale per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi oppure un Istituto da questo dipendente.

Art. 2.

La dogana, dopo essersi accertata che l'importazione viene effettuata direttamente o in nome e per conto degli Enti o Istituti di cui all'art. 1, emette bolletta d'importazione in esenzione e rilascia la merce a libera disposizione degli interessati informandone contemporaneamente il Ministero Direzione generale delle dogane.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 323

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle radiche di manioca destinate alla fabbricazione di farine per l'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota aggiunta alla voce 69 della tariffa dei dazi doganali con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1951, n. 23;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio delle radiche di manioca previste dalla nota aggiunta alla voce 69 della tariffa dei dazi doganali con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1951, n. 23, per essere destinate alla fabbricazione di farine per l'alimentazione del bestiame, è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è abituale importatore o fabbricante di mangime per animali.

Se i richiedenti sono istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ovvero allevatori di bestiame, singoli o associati, il suddetto certificato sarà rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ovvero dal Ministero dell'agricoltura Direzione generale della produzione agricola nel caso si tratti di organizzazioni a carattere nazionale.

Art. 2.

Nella dichiarazione d'importazione deve essere indicata l'ubicazione dello stabilimento o azienda in cui si effettua la macinazione delle radiche.

La dogana di entrata inoltra la merce allo stabilimento destinatario con bolletta di cauzione appoggiandola alla dogana più vicina.

Qualora le radiche non fossero subito triturate, dovranno essere custodite in apposito magazzino assimilato a quelli doganali di proprietà privata.

Art. 3.

La farina di manioca ottenuta dalle radiche deve essere sottoposta a denaturazione mediante miscela, per ogni quintale di prodotto, con una soluzione di grammi due di bleu di metilene disciolto in un litro di acqua e con grammi cento di nerofumo, previamente verificati dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

La denaturazione può essere effettuata anche con l'aggiunta, e successiva accurata miscela, per ogni quintale di farina di manioca, di kg. uno di sale pastorizio, o kg. due di farina di pesce la cui genuinità sia stata preventivamente accertata dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 4.

La dogana di arrivo accertatasi, con l'assistenza della guardia di finanza, che le radiche di manioca siano state macinate e che la farina ottenuta sia stata denaturata nei modi di cui all'art. 3, ne redige apposito verbale in base al quale viene dato scarico alla bolletta di cauzione.

Art. 5.

La dogana di entrata, ricevuta la bolletta di cauzione scaricata, insieme al verbale, emette bolletta di importazione in esenzione da dazio.

Art. 6.

La dogana di arrivo rilascia la farina di manioca denaturata a libera disposizione dell'importatore, dandone avviso al Comando di circolo della Guardia di finanza competente per territorio, per la sorveglianza dell'impiego nell'uso agevolato.

Art. 7

E' fatto obbligo ai concessionari di tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, in cui dalla parte del carico saranno annotate le partite di radiche di manioca ammesse in esenzione, con riferimento alla bolletta di importazione, e, nella parte dello scarico, le quantità di farina prodotta e denaturata, con riferimento ai verbali redatti dalla dogana nonchè le quantità esitate per per uso di mangime.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1953
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 374

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 60.000, della caseina destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota aggiunta alla voce 442 della tariffa dei dazi doganali con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1951, n. 23;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio della caseina destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, nei limiti di un contingente annuo di quintali 60.000, prevista dalla nota aggiunta alla voce 442 della tariffa dei dazi doganali con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1951, n. 23, è concessa dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane previa intesa con i Ministeri dell'agricoltura e della industria e commercio.

Art. 2.

Per ottenere l'agevolazione di cui all'art. 1 gli interessati debbono farne apposita domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) quantitativo di caseina da importare;

b) termine entro il quale saranno effettuate le imtazioni;

c) dogana attreverso la quale avranno luogo le operazioni;

d) ubicazione dello stabilimento di lavorazione.

Art. 3.

La dogana di entrata emette bolletta d'importazione in esenzione da dazio, riscuotendo i diritti accessori, ed inoltra la merce con bolletta di cauzione allo stabilimento destinatario vincolandone la presentazione alla più vicina dogana.

Art. 4.

La dogana di arrivo dopo aver accertato, con l'assistenza della guardia di finanza, che la caseina è stata introdotta in apposite vasche contenenti i solventi alcalini, redige apposito processo verbale in base al quale viene dato scarico alla bolletta di cauzione.

La caseina che non sia posta subito in lavorazione, sarà introdotta in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1953
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 119

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 280-*d* e 298-*b* della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto, che venga impiegato in sostituzione del fosforo, è subordinata, secondo le note alle veci 280-*d* e 298-*b* della tariffa generale dei dazi doganali, a permesso del Ministero delle finanze nonchè alle prescrizioni e cautele di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per importare i prodotti di cui all'art. 1, gli interessati debbono fare apposita domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio dal quale risulti la professione, l'industria o il commercio esercitato dal richiedente.

La domanda deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e residenza dell'importatore;

b) dogana attraverso la quale deve aver luogo l'importazione;

c) luogo dove i prodotti saranno trasportati e l'uso cui sono destinati;

d) quantità (a peso netto reale) dei singoli prodotti nonchè numero, qualità e peso lordo dei recipienti che li contengono.

Art. 3.

Il Ministero autorizza ciascun importatore, una volta per sempre, in occasione della prima importazione fatta per ogni singola dogana.

L'importatore, per ogni successiva importazione dello stesso prodotto, deve farne apposita domanda al Direttore della Circoscrizione doganale autorizzata all'atto della prima operazione.

Per tali successive domande non occorre riprodurre il certificato della Camera di commercio.

Art. 4.

Ferma restando l'osservanza delle norme sul divieto di impiego del fosforo bianco e giallo nella fabbricazione dei fiammiferi, di cui alla legge 15 maggio 1924, n. 891, il fosforo rosso (amorfo), i solfuri di fosforo, e qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo, da destinare a detto impiego, debbono essere inoltrati dalla dogana designata alla fabbrica destinataria mediante bolletta di cauzione appoggiata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Questo, previa verifica della merce, rilascia il certificato di scarico della bolletta di cauzione annotandovi il numero e la data sotto i quali ciascuna partita è stata assunta in carico nel registro della fabbrica dei fiammiferi.

La dogana, ricevuto il certificato di scarico della bolletta di cauzione, emette bolletta d'importazione.

Art. 5.

I prodotti destinati alla fabbricazione dei fiammiferi debbono essere custoditi in apposito magazzino chiuso a doppia chiave, una della quali rimarrà in possesso dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il movimento di essi sarà tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mediante apposito registro di carico e scarico, sul quale dalla parte del carico saranno annotate le singole quantità introdotte, con riferimento alle bollette di cauzione con cui sono pervenute, e, a scarico, le singole quantità impiegate nella fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 1, se importati da un negoziante o da chi ne faccia uso diverso dalla fabbricazione dei fiammiferi, debbono essere inoltrati al luogo di destinazione con bolletta di cauzione appoggiata all'Ufficio tecnico della imposte di fabbricazione competente per territorio e con l'indicazione dell'uso cui sono destinati.

Art. 7.

Il destinatario, appena ricevuta la merce, deve darne subito avviso all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Ove nel luogo di destinazione non esista l'Ufficio suddetto, e nella zona non si trovi alcun funzionario da esso dipendente, il destinatario dovrà dare immediato avviso dell'arrivo della merce alla dogana più più vicina o all'Ufficio di vendita o magazzino di deposito generi di monopolio o al più vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri.

In ogni caso, alla bolletta di cauzione sarà dato scarico nei modi previsti dal precedente art. 4 e per il successivo movimento e impiego saranno osservate le norme di cui al regolamento per l'esecuzione della legge sull'imposta sui fiammiferi approvata con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 373

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 % o più, destinati ad essere impiegati nella produzione degli idrosolfiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 3, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Vista la nota aggiunta alla voce 263-*a* della tariffa dei dazi doganali con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1953, n. 58;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio delle ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 per cento o più, previsti dalla nota aggiunta alla voce 263-*a* della tariffa dei dazi doganali con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1953, n. 58, destinati ad essere impiegati per la produzione degli idrosolfiti, è concessa dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale competente per territorio, su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di idrosolfiti.

Art. 2.

Le scorie, ceneri, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, ammessi in esenzione da dazio ai sensi del precedente articolo, subito dopo l'arrivo allo stabilimento destinatario, devono essere assunti in carico in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli saranno previamente numerati e vidimati dalla dogana, nel quale dalla parte del carico sono indicate le quantità di ciascuna delle suindicate materie prime importate in esenzione da dazio ed introdotte nello stabilimento, e nello scarico, le quantità delle materie stesse impiegate per la produzione degli idrosolfiti e l'esito finale di questi ultimi prodotti.

Art. 3.

La dogana, col concorso del Laboratorio chimico compartimentale delle dogane, accerta e controlla, all'atto dell'importazione, e saltuariamente durante la lavorazione, la natura e l'impiego dei suindicati prodotti ammessi in esenzione e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico e della corrispondenza a verità delle relative annotazioni.

Art. 4.

La dogana inoltre segnalerà subito le singole partite di scorie, ceneri, schiumature ed altri avanzi della lavorazione ammessi in esenzione al competente Comando di circolo della Guardia di finanza per l'accertamento dell'effettivo impiego di detti prodotti nell'uso agevolato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 372

(4103)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1101438) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.